SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 67

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì 21 marzo 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 21 marzo 1990, n. 52.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno . . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1990.

Scioglimento dell'assemblea dell'associazione intercomunale dell'unità sanitaria locale BA/17 . . . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1990.

Scioglimento del consiglio comunale di Barbona . . . Pag. 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 22 novembre 1989.

Attribuzione del posto doganale di «Castiglione della Pescaia» alla dogana di Follonica - circoscrizione doganale di Livorno. Pag. 5

DECRETO 15 febbraio 1990.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Messina . . . . . . Pag. 6

Ministero della sanità

DECRETO 16 febbraio 1990.

Modificazioni al decreto ministeriale 3 novembre 1989 concernente l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico presso l'istituto di medicina e chirurgia cardiovascolare - cattedra di cardiochirurgia dell'Università degli studi di Torino. Pag. 6

DECRETO 15 marzo 1990.

Modificazioni al decreto ministeriale 15 marzo 1985 concernente le norme sanitarie afferenti le pezzature, la certificazione e la bollatura delle carni fresche in importazione dagli Stati membri della Comunità economica europea e dai Paesi terzi . Pag. 7

Ministero del tesoro

DECRETO 3 marzo 1990.

Emissione sul mercato internazionale dei capitali di titoli del Tesoro per l'importo di 1,5 miliardi di dollari USA al tasso di interesse annuo del 9,375 per cento della durata di sette anni. Pag. 7

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 1990, n. 39, recante: «Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato» . . . . Pag. 10

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione . . . . Pag. 24

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 29

Ministero dei lavori pubblici: Provvedimenti concernenti la classificazione e la declassificazione di strade statali. Pag. 35

Ministero del tesoro: Corso dei cambi e media dei titoli del 14 marzo 1990 . . . . Pag. 36

Ministero della sanità:

Revoca e sospensione di registrazioni di specialità medicinali. . . . . Pag. 38

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio di specialità medicinali . . . . Pag. 38

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 3

MINISTERO DELLE FINANZE

Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario del nuovo catasto terreni per i comuni compresi nel distretto d'estimo di Curon Venosta, Merano e Cles II della provincia di Bolzano.

90A0645

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 21 marzo 1990, n. 52.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DONAT CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 20 GENNAIO 1990, N. 3.

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 *(Soppressione del contributo a favore dell'ENAGM)*. — 1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° marzo 1990 è soppresso il contributo di cui alla legge 3 maggio 1955, n. 408, modificata dalla legge 18 marzo 1976, n. 134, a favore dell'Ente nazionale assistenza gente di mare (ENAGM).

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

«Art. 3-*bis (Invalidità civili)*. — 1. Il Ministro del tesoro, per le finalità di cui all'articolo 6-*bis*, comma 4, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e nell'ambito degli stanziamenti previsti al comma 7 dello stesso articolo, provvede, anche in deroga alle modalità di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, sulla base di criteri e modalità che verranno fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 16 del 20 gennaio 1990.*

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 12 aprile 1990.*

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2058):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale (DONAT CATTIN) il 20 gennaio 1990.

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede referente, il 23 gennaio 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª, 10ª e 12ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 24 gennaio 1990.

Esaminato dalla 11ª commissione il 31 gennaio 1990, 14 febbraio 1990.

Relazione scritta annunciata il 20 febbraio 1990 (atto n. 2058/*A* - relatore sen. TOTH).

Esaminato in aula e approvato il 22 febbraio 1990.

Camera dei deputati (atto n. 4617):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 23 febbraio 1990, con pareri delle commissioni I, V, IX, X, XII e XIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 28 febbraio 1990.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 14 marzo 1990.

Esaminato dalla XI commissione il 1° marzo 1990.

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 14 marzo 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2058/*B*):

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede referente, il 16 marzo 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 8ª.

Esaminato dalla 11ª commissione il 20 marzo 1990.

Esaminato in aula e approvato il 21 marzo 1990.

90G0090

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1990.

Scioglimento dell'assemblea dell'associazione intercomunale dell'unità sanitaria locale BA/17.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che l'assemblea dell'associazione intercomunale dell'unità sanitaria locale BA/17, comprendente i comuni di Gioia del Colle e Santeramo in Colle, non è riuscita a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 1989, negligendo così ad un preciso adempimento previsto dalla legge ed avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento degli organi del citato ente;

Visti gli articoli 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

L'assemblea dell'associazione intercomunale dell'unità sanitaria locale n. 17 di Bari è sciolta.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Maiullari è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'unità sanitaria locale n. 17 di Bari fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al presidente, al comitato di gestione ed all'assemblea di detta unità sanitaria locale.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1990

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

L'assemblea dell'associazione intercomunale dell'unità sanitaria locale BA/17, comprendente i comuni di Gioia del Colle e Santeramo in Colle, si è dimostrata incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1989.

Infatti, il comitato regionale di controllo, con nota n. 35725 del 1° giugno 1989, notificata a tutti i componenti in carica, diffidava l'organo assembleare ad approvare, entro quindici giorni dalla ricezione dell'atto di diffida, il bilancio, con l'espressa avvertenza che, decorso il sopracitato termine, si sarebbe dato corso ai provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Tuttavia, anche tale termine scadeva senza che il bilancio di previsione venisse approvato, con la conseguenza che l'organo di controllo, con atto n. 41273 del 4 luglio 1989, nominava un commissario *ad acta* per l'approvazione del predetto documento contabile.

Il prefetto di Bari ha, pertanto, proposto lo scioglimento dell'assemblea dell'associazione intercomunale della citata unità sanitaria locale, disponendone nel contempo la sospensione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma secondo, legge 23 dicembre 1978, n. 833 e 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano i presupposti per addivenire allo scioglimento dell'assemblea, essendosi verificata una persistente violazione degli obblighi ad essa imposti dalla legge, in virtù del complessivo dettato degli articoli 49 della legge n. 833 succitata, 323 del testo unico delle leggi comunali e provinciali del 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento dell'assemblea dell'associazione intercomunale dell'unità sanitaria locale n. 17 di Bari ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'unità sanitaria locale stessa nella persona del dott. Giuseppe Maiullari con i poteri del presidente, del comitato di gestione e dell'assemblea, fino all'insediamento degli organi a norma di legge.

Roma, addì 2 febbraio 1990

Il Ministro dell'interno: GAVA

90A1350

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1990.

Scioglimento del consiglio comunale di Barbona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Barbona (Padova) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1989 negligendo così ad un preciso adempimento previsto dalla legge ed avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Barbona (Padova) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Enrico Finocchiaro è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1990

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Barbona (Padova) — al quale la legge assegna quindici membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1989.

Ed invero, nelle sedute dell'11 luglio, 14 agosto e 13 settembre 1989 il citato consiglio comunale approvava il predetto documento contabile, ma le relative deliberazioni venivano annullate dalla competente sezione del comitato regionale di controllo.

Più precisamente, la delibera dell'11 luglio veniva annullata per l'esistenza di diverse irregolarità procedurali, tra le quali l'allontanamento ingiustificato del segretario comunale, in corso di seduta, da parte dello stesso consiglio; quella successiva del 14 agosto, svoltasi ancora in assenza del segretario comunale, veniva annullata poiché l'argomento dell'approvazione del bilancio non era stato preventivamente incluso nell'ordine del giorno; l'ultima delibera, quella del 13 settembre 1989, è stata altresì annullata, tra l'altro, anche per la mancata convocazione di un consigliere considerato indebitamente decaduto.

Intanto, essendo scaduto il termine di legge entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, il comitato di controllo della sezione di Padova, con provvedimento n. 1557 del 4 ottobre 1989, diffidava il consiglio comunale a provvedere all'approvazione del bilancio entro il termine del 20 ottobre, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Nella seduta del 7 ottobre 1989, l'organo consiliare adottava una nuova deliberazione relativa al bilancio di previsione del 1990, ma la stessa veniva successivamente annullata dalla sezione di controllo perché viziata di illegittimità.

Pertanto, l'organo regionale di controllo, con ordinanza n. 1671 del 24 ottobre 1989, nominava un commissario *ad acta* che, in data 23 novembre 1989, approvava, in via sostitutiva, il bilancio di previsione per l'esercizio 1989.

Il prefetto di Padova ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito ad approvare validamente il suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Barbona (Padova) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Enrico Finocchiaro.

Roma, addì 15 febbraio 1990

Il Ministro dell'interno: GAVA

90A1351

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 novembre 1989.

Attribuzione del posto doganale di «Castiglione della Pescaia» alla dogana di Follonica - circoscrizione doganale di Livorno.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane e le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale ed in particolare l'art. 9;

Visto l'art. 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, concernente l'attuazione della direttiva CEE n. 83/643 relativa alle agevolazioni dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri, previsto dall'art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 734, con la quale è stato modificato l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Considerata l'opportunità ai fini di una migliore gestione amministrativa degli uffici doganali della circoscrizione doganale di Livorno, di porre il posto doganale di Castiglione della Pescaia — in atto rientrante nella competenza territoriale della dogana di Porto S. Stefano — alle dipendenze della dogana di Follonica;

Decreta:

Articolo unico

Il posto doganale di Castiglione della Pescaia, già rientrante nella competenza territoriale della dogana di Porto S. Stefano - circoscrizione doganale di Livorno, è posto alle dipendenze della dogana di Follonica - circoscrizione doganale di Livorno.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1989

Il Ministro: FORMICA

90A1333

DECRETO 15 febbraio 1990.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Messina.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota dell'intendenza di finanza di Messina con la quale si comunicano la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Messina e si richiede l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla seguente causa:

nei giorni 11 e 13 novembre 1989: disinfestazione dei locali;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

GIORNI 11 E 13 NOVEMBRE 1989

Regione Sicilia:

ufficio tecnico erariale di Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1990

Il Ministro: FORMICA

90A1334

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 16 febbraio 1990.

Modificazioni al decreto ministeriale 3 novembre 1989 concernente l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico presso l'istituto di medicina e chirurgia cardiovascolare - cattedra di cardiochirurgia dell'Università degli studi di Torino.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto in data 3 novembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 15 novembre 1989, con il quale l'istituto di medicina e chirurgia cardiovascolare - cattedra di cardiochirurgia dell'Università degli studi di Torino, è stato autorizzato all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico;

Accertato che all'art. 5 del citato decreto è stato erroneamente riportato quale centro di riferimento per la ricerca dei caratteri immunogenetici dei donatori e dei riceventi il servizio di immunologia di trapianti dell'istituto di genetica medica in luogo del centro interregionale di riferimento del Nord Italia Transplant;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore;

Decreta:

L'art. 5 del decreto ministeriale 3 novembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 15 novembre 1989, concernente l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cuore da

cadavere a scopo terapeutico presso l'istituto di medicina e chirurgia cardiovascolare - cattedra di cardiochirurgia dell'Università degli studi di Torino, viene sostituito dal seguente:

Il centro interregionale di riferimento del Nord Italia Transplant, in collaborazione con le singole strutture, è incaricato di coordinare:

a) la ricerca di anticorpi linfocitotossici nel siero dei candidati al trapianto e la loro tipizzazione tissutale;

b) il contatto con i centri di prelievo e trapianto, l'accertamento delle caratteristiche immunogenetiche dei donatori ed il cross-match tra ricevente e donatore;

c) il collegamento funzionale tra attività di prelievo e quella di trapianto di cuore.

In attesa dell'istituzione del Centro nazionale di riferimento il centro interregionale del Nord Italia Transplant è altresì incaricato di coordinare la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco nazionale dei potenziali riceventi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1990

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

90A1336

DECRETO 15 marzo 1990.

Modificazioni al decreto ministeriale 15 marzo 1985 concernente le norme sanitarie afferenti le pezzature, la certificazione e la bollatura delle carni fresche in importazione dagli Stati membri della Comunità economica europea e dai Paesi terzi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con decreto 17 luglio 1934, n. 1265;

Visto il Regolamento di polizia sanitaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 29 novembre 1971, n. 1073, contenente norme sanitarie sugli scambi di carni fresche tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, concernente l'attuazione della direttiva comunitaria n. 72/462/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai Paesi terzi;

Vista la direttiva del Consiglio n. 83/90 del 7 febbraio 1983 che modifica la direttiva n. 64/433 relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1985, recante norme sanitarie afferenti le pezzature, la certificazione e la bollatura delle carni fresche in importazione ed in particolare l'art. 7;

Ritenuto opportuno modificare le disposizioni riguardanti l'importazione di teste bovine dai Paesi della Comunità economica europea, secondo il disposto degli articoli 5 e 6 della direttiva n. 83/90/CEE sopracitata;

Considerato che non sussistono problemi sanitari né di polizia sanitaria relativi all'importazione di muscoli masseteri e teste bovine in provenienza dai Paesi della Comunità economica europea;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 7 del decreto ministeriale 15 marzo 1985 è così sostituito:

«Art. 7. — In deroga alla lettera *K)* dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, è consentita l'importazione dagli Stati membri della Comunità economica europea di muscoli masseteri bovini interi, o di teste bovine, con l'inclusione o non della lingua e del cervello, a condizione che queste ultime siano state rasate previa scottatura a 65 gradi centigradi ed abbiano subito l'oblazione delle corna e dei padiglioni auricolari.

Con apposita ordinanza ministeriale è altresì consentita l'importazione di muscoli masseteri bovini interi dai Paesi terzi iscritti nell'elenco di cui all'allegato *F)* del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, modificato dal decreto ministeriale 29 luglio 1987, e per i quali sono state stabilite le liste comunitarie dei macelli e dei laboratori di sezionamento per bovini».

Art. 2.

Il presente decreto entra immediatamente in vigore alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1990

Il Ministro: DE LORENZO

90A1352

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 marzo 1990.

Emissione sul mercato internazionale dei capitali di titoli del Tesoro per l'importo di 1,5 miliardi di dollari USA al tasso di interesse annuo del 9,375 per cento della durata di sette anni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985) in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite

annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di prestiti esteri secondo gli usi internazionali, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 1989, n. 407, (legge finanziaria 1990) concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere all'emissione di un prestito obbligazionario sul mercato internazionale;

Considerato che, in condizioni normali dei mercati finanziari, è possibile emettere titoli a tasso di interesse fisso. e sostituire il tasso fisso con un tasso variabile, ottenendo termini più favorevoli di quelli che si otterrebbero in un prestito contratto direttamente a tasso variabile;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta una emissione sul mercato internazionale di titoli del Tesoro, per l'importo di 1.500.000.000 di dollari USA, ad un tasso di interesse fisso pari al 9,375 per cento, pagabile in rate annuali posticipate, di cui la prima scadente nel mese di aprile del 1991.

Art. 2.

Il prestito ha la durata complessiva di sette anni, con inizio nel mese di aprile del 1990 e scadenza entro il 30 aprile 1997.

Art. 3.

Il prestito sarà rappresentato da titoli, al portatore o nominativi, in tagli del valore nominale di dollari USA 10.000, o multiplo di tale importo. I titoli possono circolare in Italia e all'estero ed essere acquistati da soggetti residenti nel rispetto della normativa valutaria.

I titoli saranno quotati alla borsa valori di Londra.

Art. 4.

I titoli ed i relativi interessi sono equiparati ai titoli del debito pubblico italiano e alle loro rendite.

Essi sono esenti da ogni imposta diretta reale e personale, presente e futura; in quanto emessi all'estero, ai sensi dell'art. 1, primo comma, del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759, nessuna ritenuta alla fonte sarà operata in Italia sui relativi interessi.

In particolare, i titoli e i loro interessi sono esenti in Italia:

a) dalle imposte sulle successioni;

b) dalla imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale della famiglia.

Ai fini fiscali, i titoli sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Art. 5.

I titoli rappresentativi del prestito costituiscono obbligazioni dirette, generali e non condizionate del Governo italiano; essi si pongono e si porranno nello stesso grado nei confronti di qualsiasi altro prestito estero non privilegiato dello Stato.

Il Governo italiano non collocherà all'estero titoli assistiti da ipoteca, pegno o altro privilegio, né accorderà tali garanzie a prestiti esteri già emessi o da emettere, salvo che analoga garanzia non venga attribuita anche agli emittendi titoli.

Qualunque portatore dei titoli avrà facoltà di chiedere il rimborso anticipato del capitale e il pagamento degli interessi maturati, mediante richiesta sottoscritta che dovrà pervenire al Ministero del tesoro prima che l'inadempimento sia sanato, nell'ipotesi che:

a) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione al prestito obbligazionario;

b) il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e dalle condizioni dei titoli, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni da quello in cui la banca estera incaricata del servizio finanziario del prestito ha avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del titolo;

c) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero, ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento.

Ai fini del presente articolo, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano o garantito dal Governo italiano, denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera, nei confronti di qualsiasi persona non residente nella Repubblica italiana.

Art. 6.

Il prezzo di emissione dei titoli di cui al presente decreto è stabilito, in dollari USA, nella misura del 99,51 per cento del valore nominale dei titoli stessi.

Il versamento degli importi sottoscritti, al netto della provvigione e delle spese di cui al successivo art. 7 — pari a 1.488.050.000 dollari — dovrà essere effettuato dal consorzio di collocamento del prestito entro il mese di aprile 1990.

Il finanziamento verrà rimborsato entro il 30 aprile 1997.

Il Tesoro potrà procedere al riacquisto dei titoli sul mercato.

Art. 7.

Il Tesoro stipulerà, secondo gli usi internazionali, un accordo con un consorzio guidato da Salomon Brothers International Limited (Salomon) per l'assunzione a fermo e il collocamento del prestito sul mercato internazionale.

La stampa dei titoli sarà curata da Salomon, che provvederà anche alla consegna degli stessi alle altre banche interessate.

Il Tesoro riconoscerà a Salomon, che potrà retrocederla in tutto o in parte al sindacato di collocamento o alle altre banche interessate, una provvigione *una tantum* dello 0,30 per cento dell'ammontare nominale del prestito, nonché una commissione forfettaria di importo pari a dollari USA 100.000 a titolo di rimborso delle spese di emissione e di quelle relative al servizio finanziario del prestito.

Art. 8.

Al fine del pagamento delle cedole e del rimborso del capitale, il Tesoro stipulerà un accordo con una o più banche internazionali. Le banche incaricate del servizio del prestito riceveranno i relativi fondi dalla Banca d'Italia o da aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o aziende di credito incaricate, conseguenti al servizio finanziario del prestito, saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Art. 9.

La presente emissione, i titoli e le relative cedole sono disciplinati, salvo quanto espressamente previsto dal presente decreto, dalla legge italiana.

Per le controversie tra il Governo italiano ed i portatori dei titoli e delle cedole, hanno giurisdizione esclusiva i tribunali amministrativi regionali ai sensi dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'art. 29 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, nonché dell'art. 61 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

Il Tesoro rinuncia ad avvalersi, per la presente emissione, di qualsiasi privilegio di immunità che gli possa essere conferito in futuro quale Amministrazione di Stato sovrano.

Art. 10.

Contestualmente all'emissione del prestito, o successivamente, ma non oltre il secondo anno di vita del medesimo, e per le finalità indicate in premessa, il Tesoro stipulerà con una o più primarie istituzioni finanziarie italiane o estere un accordo per effetto del quale:

a) la controparte riconoscerà al Tesoro l'importo di dollari USA 11.950.000, pari alla differenza tra il valore nominale ed il netto ricavo del prestito obbligazionario medesimo;

b) il Tesoro si impegnerà a corrispondere alla controparte, con cadenza semestrale fino al mese di aprile del 1997 sull'ammontare di dollari USA 1.500.000.000 importi pari al Libor a sei mesi diminuito di almeno 15 centesimi, calcolato e quotato secondo gli usi internazionali, contro pagamento, da parte dell'altro contraente e a favore del Tesoro, di importi pari a quelli dovuti dalla Repubblica per interessi sul prestito di cui all'art. 1 del presente decreto e alle medesime scadenze;

c) ove, ai sensi del citato accordo, il Tesoro sia alle medesime date creditore e debitore di somme, i pagamenti da scambiarsi tra il Tesoro e la controparte, ai sensi dell'accordo medesimo, avverranno esclusivamente per il saldo netto.

Le somme dovute dal Tesoro alla controparte, per effetto dell'operazione di cui al comma precedente, saranno versate tramite la Banca d'Italia, o le aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro stesso. I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o le aziende di credito incaricate, per le operazioni conseguenti all'applicazione del presente articolo, saranno regolati con separato decreto.

Art. 11.

Gli oneri per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale, relativi agli anni finanziari dal 1990 al 1997, faranno carico sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1990
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 269

90A1335

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 1989), **coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 1990, n. 39** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 28 febbraio 1990), **recante: «Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

La legge di conversione ha sostituito tutti gli articoli del decreto, ad esclusione dell'art. 6, il quale viene stampato con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Rifugiati

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano nell'ordinamento interno gli effetti della dichiarazione di limitazione geografica e delle riserve di cui agli articoli 17 e 18 della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722 *(a)*, poste dall'Italia all'atto della sottoscrizione della convenzione stessa. Il Governo provvede agli adempimenti necessari per il formale ritiro di tale limitazione e di tali riserve.

2. Al fine di garantire l'efficace attuazione della norma di cui al comma 1, il Governo provvede ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, *(b)*, a riordinare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi e le procedure per l'esame delle richieste di riconoscimento dello *status* di rifugiato, nel rispetto di quanto disposto nel comma 1.

3. Agli stranieri extraeuropei «sotto mandato» dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) alla data del 31 dicembre 1989 è riconosciuto, su domanda da presentare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministro dell'interno, lo *status* di rifugiato. Tale riconoscimento non comporta l'erogazione dell'assistenza.

4. Non è consentito l'ingresso nel territorio dello Stato dello straniero che intende chiedere il riconoscimento dello *status* di rifugiato quando, da riscontri obiettivi da parte della polizia di frontiera, risulti che il richiedente:

a) sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato. In ogni caso non è consentito il respingimento verso uno degli Stati di cui all'articolo 7, comma 10;

b) provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla convenzione di Ginevra, nel quale abbia trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito del relativo territorio sino alla frontiera italiana. In ogni caso non è consentito il respingimento verso uno degli Stati di cui all'articolo 7, comma 10;

c) si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo *F*, della convenzione di Ginevra;

d) sia stato condannato in Italia per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale *(c)*, o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero risulti appartenere ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico degli stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche.

5. Salvo quanto previsto dal comma 3, lo straniero che intende entrare nel territorio dello Stato per essere riconosciuto rifugiato deve rivolgere istanza motivata e, in quanto possibile, documentata all'ufficio di polizia di frontiera. Qualora si tratti di minori non accompagnati, viene data comunicazione della domanda al tribunale dei minori competente per territorio ai fini della adozione dei provvedimenti di competenza. Qualora non ricorrano le ipotesi di cui al comma 4, lo straniero elegge domicilio nel territorio dello Stato. Il questore territorialmente competente rilascia, dietro richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento.

6. Avverso la decisione di respingimento presa in base ai commi 4 e 5 è ammesso ricorso giurisdizionale.

7. Fino alla emanazione della nuova disciplina dell'assistenza in materia di rifugiati, in sostituzione di ogni altra forma di intervento di prima assistenza prevista dalla normativa vigente, nei limiti delle disponibilità iscritte per lo scopo nel bilancio dello Stato, il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere, ai richiedenti lo *status* di rifugiato che abbiano fatto ingresso in Italia dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, un contributo di prima assistenza per un periodo non superiore a quarantacinque giorni. Tale contributo viene corrisposto, a domanda, ai richiedenti di cui al comma 5 che risultino privi di mezzi di sussistenza o di ospitalità in Italia.

8. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite la misura e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 7.

9. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 7 valutato rispettivamente in lire 3.000 milioni ed in lire 67.500 milioni in ragione di anno per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede, quanto a lire 20.000 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4239 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi e, quanto a lire 50.500 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori immigrati" All'eventuale maggiore onere si provvede sulla base di una nuova specifica autorizzazione legislativa.

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. I richiedenti asilo che hanno fatto ricorso alle disposizioni previste per la sanatoria dei lavoratori immigrati non perdono il diritto al riconoscimento dello *status* di rifugiato. Nei loro confronti non si fa luogo a interventi di prima assistenza.

(*a*) Il testo degli articoli 17 e 18 della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 è riportato in appendice.

(*b*) Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 è riportato in appendice.

(*c*) Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 380 (arresto obbligatorio in flagranza) del c.p.p., approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, è il seguente:

«1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.

2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:

a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

b) delitto di devastazione e saccheggiò previsto dall'articolo 419 del codice penale;

c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;

d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600 del codice penale;

e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977 n. 533 o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 comma 1 numeri 1, 2 prima ipotesi e 4 seconda ipotesi del codice penale;

f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;

g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse e di esplosivi, nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2 comma 3 della legge 18 aprile 1975 n. 110;

h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 71 della legge 22 dicembre 1975 n. 685;

i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982 n. 17, della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo416-*bis* comma 2 del codice penale, delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956 n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952 n. 645;

m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere *a), b), c), d), f), g), i)* del presente comma».

Art. 2.

Ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato

1. I cittadini stranieri extracomunitari possono entrare in Italia per motivi di turismo, studio, lavoro subordinato o lavoro autonomo, cura, familiari e di culto.

2. È fatto obbligo a tutti gli operatori delle frontiere italiane di apporre il timbro di ingresso, con data, sui passaporti dei cittadini stranieri extracomunitari, che entrino a qualsiasi titolo. È fatto altresì obbligo ai posti di frontiera di rilevare i dati dei cittadini extracomunitari in ingresso e trasmetterli al centro elaborazione dati del Ministero dell'interno.

3. Con decreti adottati di concerto dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i Ministri di settore eventualmente interessati, il CNEL, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la conferenza Stato-regioni, vengono definite entro il 30 ottobre di ogni anno la programmazione dei flussi di ingresso in Italia per ragioni di lavoro degli stranieri extracomunitari e del loro inserimento socio-culturale, nonché le sue modalità, sperimentando l'individuazione di criteri omogenei anche in sede comunitaria. Con gli stessi decreti viene altresì definito il programma degli interventi sociali ed economici atti a favorire l'inserimento socio-culturale degli stranieri, il mantenimento dell'identità culturale ed il diritto allo studio e alla casa.

4. A tale scopo il Governo tiene conto:

a) delle esigenze dell'economia nazionale;

b) delle disponibilità finanziarie e delle strutture amministrative volte ad assicurare adeguata accoglienza ai cittadini stranieri extracomunitari secondo quanto dispongono le convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, nonché secondo quanto richiede la possibilità di reale integrazione dei cittadini stranieri extracomunitari nella società italiana;

c) delle richieste di permesso di soggiorno, per motivi di lavoro avanzate da cittadini stranieri extracomunitari già presenti sul territorio nazionale con permesso di soggiorno per motivi diversi, quali turismo, studio, nonché del numero di cittadini stranieri extracomunitari già in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro iscritti nelle liste di collocamento ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 943 *(a)*;

d) dello stato delle relazioni e degli obblighi internazionali, nonché della concertazione in sede comunitaria.

5. Lo schema di decreto di cui al comma 3 viene trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari permanenti e, decorsi quarantacinque giorni, viene definitivamente adottato, esaminando le osservazioni pervenute dalle stesse.

(a) Il testo del comma 1 dell'art. 11 della legge n. 943/1986 (Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine), è il seguente: «1. Qualora il lavoratore extracomunitario, prima che trascorrano ventiquattro mesi dalla data di instaurazione del primo rapporto di lavoro, dopo l'avvenuta immigrazione sul territorio nazionale, sia licenziato, ai sensi degli accordi vigenti in materia di licenziamenti collettivi, l'impresa che ha assunto il suddetto lavoratore, per consentirne il collocamento e l'assistenza economica, comunica l'avvenuto licenziamento al competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che ha rilasciato l'autorizzazione al lavoro, per l'iscrizione nelle liste di collocamento, il quale provvede affinché il lavoratore extracomunitario licenziato sia iscritto nella lista di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari e con obbligo di ricerca prioritaria della nuova offerta di lavoro nella località nella quale dimori, ovvero in quelle viciniori».

Art. 3.

Documenti richiesti per l'ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato. Respingimento alla frontiera.

1. Possono entrare nel territorio dello Stato gli stranieri che si presentano ai controlli di frontiera forniti di passaporto valido o documento equipollente, riconosciuto dalle autorità italiane, nonché di visto ove prescritto, che siano in regola con le vigenti disposizioni, anche di carattere amministrativo, in materia sanitaria e assicurativa e che osservino le formalità richieste.

2. Il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro dell'interno, entro il 30 giugno 1990 ridefinisce con propri decreti i paesi dai quali è richiesto il visto. A tal fine, si terrà anche conto, nel contesto delle relazioni bilaterali e multilaterali esistenti e di quelle da definire, della provenienza dei flussi più rilevanti, nonché della provenienza degli stranieri extracomunitari entrati in Italia, che sono stati condannati per traffico di stupefacenti negli ultimi tre anni.

3. Il visto di ingresso è rilasciato dalle autorità diplomatiche o consolari competenti in relazione ai motivi del viaggio. Nel visto sono specificati il motivo, la durata e, se del caso, il numero di ingressi consentiti nel territorio dello Stato. Esso può essere limitato alla utilizzazione di determinati valichi di frontiera.

4. Salvo quanto previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante norme sulla disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, gli uffici di polizia di frontiera devono respingere dalla frontiera stessa gli stranieri che non ottemperano agli obblighi di cui al comma 1.

5. Gli uffici predetti devono, altresì, respingere dalla frontiera gli stranieri, anche se muniti di visto, che risulti siano stati espulsi o segnalati come persone pericolose per la sicurezza dello Stato, ovvero come appartenenti ad organizzazioni di tipo mafioso o dedite al traffico illecito di stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche, nonché gli stranieri che risultino manifestamente sprovvisti di mezzi di sostentamento in Italia. Il provvedimento di respingimento deve essere motivato per iscritto.

6. Non è considerato manifestamente sprovvisto di mezzi, anche se privo di denaro sufficiente, chi esibisce documentazione attestante la disponibilità in Italia di beni o di una occupazione regolarmente retribuita, ovvero l'impegno di un ente o di una associazione, individuati con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per gli affari sociali, o di un privato, che diano idonea garanzia, ad assumersi l'onere del suo alloggio e sostentamento, nonché del suo rientro in patria.

7. Il Governo, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 *(a)*, stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione del comma 6.

8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente decreto è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire due milioni. Se il fatto è commesso a fine di lucro, ovvero da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.

9. Gli agenti marittimi raccomandatari ed i vettori aerei che omettano di riferire all'autorità di pubblica sicurezza della presenza, a bordo di navi o di aeromobili, di stranieri in posizione irregolare, secondo le disposizioni di cui al comma 1, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire cinquecentomila, determinata dal prefetto. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale.

10. È comunque a carico del vettore il rimpatrio del cittadino straniero extracomunitario presentatosi alla frontiera e respinto per mancanza dei documenti prescritti.

(a) Per il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 si veda in appendice il riferimento alla nota *(b)* all'art. 1.

Art. 4.

Soggiorno dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato

1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 3 che siano muniti di permesso di soggiorno, secondo le disposizioni del presente decreto.

2. Il permesso di soggiorno per gli stranieri che entrano in Italia a scopo di turismo ha la durata prevista dal visto, ovvero, se il visto non è prescritto, ha durata non superiore a tre mesi dalla presentazione ai controlli di frontiera.

3. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, entro otto giorni dalla data d'ingresso, al questore della provincia in cui gli stranieri si trovino ed è rilasciato per i motivi indicati nel visto, ove questo sia prescritto. Il questore rilascia allo straniero idonea ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta del permesso di soggiorno. Il permesso di soggiorno è rilasciato, se sussistenti i requisiti di legge, entro otto giorni dalla presentazione della richiesta.

4. Il permesso di soggiorno ha durata di due anni, fatti salvi i più brevi periodi stabiliti dal presente decreto e dalle altre disposizioni vigenti o indicati nel visto di ingresso. Anche per lavori di carattere stagionale e per visite a familiari di primo grado il permesso di soggiorno può avere durata inferiore a due anni. Il permesso deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

5. Il permesso di soggiorno può essere validamente utilizzato anche per motivi differenti da quelli per cui è stato inizialmente concesso, qualora sia stato concesso per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio o famiglia.

6. Il permesso di soggiorno è prorogabile. Il rinnovo o la proroga successivi alla prima volta hanno di norma durata doppia rispetto al periodo concesso. Competente alla proroga o al rinnovo è il questore della provincia in cui lo straniero risiede o abitualmente dimora. Il permesso di soggiorno per motivi di studio non può essere rinnovato per più di due anni oltre la durata legale del corso di studi cui lo studente è iscritto.

7. Per gli stranieri extracomunitari coniugati col cittadino italiano e residenti, in stato di coniugio, da più di tre anni in Italia, la durata del permesso di soggiorno è a tempo illimitato.

8. Il rilascio del primo rinnovo del permesso di soggiorno conseguito ai sensi del presente articolo è subordinato all'accertamento che lo straniero disponga di un reddito minimo pari all'importo della pensione sociale. Tale reddito può provenire da lavoro dipendente anche a tempo parziale, da lavoro autonomo, oppure da altra fonte legittima.

9. Gli stranieri in possesso del permesso di soggiorno devono dichiarare ogni trasferimento della dimora abituale, entro quindici giorni dal trasferimento stesso, all'autorità di cui al comma 3, salvo che abbiano richiesto ed ottenuto l'iscrizione anagrafica di cui all'articolo 6.

10. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, gli stranieri che richiedano alle pubbliche amministrazioni licenze, iscrizioni in appositi albi o registri, approvazioni ed atti similari sono tenuti ad esibire, al momento della richiesta, il permesso di soggiorno in corso di validità. Si osservano le disposizioni che, per lo svolgimento di determinate attività, richiedono il possesso di specifico visto o permesso di soggiorno.

11. Non può soggiornare in Italia lo straniero il cui permesso di soggiorno sia scaduto, revocato o annullato.

12. Il permesso di soggiorno può essere rifiutato se non sono soddisfatti le condizioni ed i requisiti previsti dalla legge ed ove ostino motivate ragioni attinenti alla sicurezza dello Stato e all'ordine pubblico o di carattere sanitario. Il rifiuto del permesso di soggiorno o del suo rinnovo o la revoca dello stesso sono adottati con provvedimento scritto e motivato.

13. Per gli stranieri minori di anni diciotto, ospitati in istituti di istruzione, il permesso di soggiorno può essere richiesto alla questura competente da chi presiede gli istituti, ovvero dai loro tutori.

14. Per gli stranieri ricoverati in case o istituti di cura e di pena, ovvero ospitati in comunità civili o religiose, il permesso di soggiorno può essere richiesto alla questura competente da chi presiede le case, gli istituti o le comunità sopraindicati, per delega degli stranieri medesimi.

15. I soggetti di cui ai commi 13 e 14 sono tenuti a comunicare entro otto giorni alla questura competente per territorio i nomi degli stranieri che lasciano l'istituto o la comunità con l'indicazione, ove possibile, della località dove sono diretti. Nel caso di stranieri ristretti in istituti di pena, la comunicazione è fatta all'atto della scarcerazione.

16. Degli adempimenti di cui al comma 13, nonché di quelli di cui al comma 15 quando riguardino minori, viene data comunicazione al tribunale dei minori competente per territorio ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 5.

Comunicazioni agli interessati e norme in materia di tutela giurisdizionale

1. L'autorità emanante i provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione degli stranieri deve comunicare o notificare all'interessato l'atto che lo riguarda unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese e spagnola.

2. Contro i provvedimenti di diniego del riconoscimento dello *status* di rifugiato è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo del domicilio eletto dall'interessato.

3. Contro i provvedimenti di espulsione dal territorio dello Stato e contro il diniego e la revoca del permesso di soggiorno è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo del domicilio eletto dallo straniero.

4. Fatta salva l'esecuzione dei provvedimenti disposti a norma dell'articolo 7, comma 5, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, qualora venga proposta e notificata entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, la domanda incidentale di sospensione, l'esecuzione del provvedimento di espulsione adottato dal prefetto resta sospesa fino alla definitiva decisione sulla domanda cautelare.

5. I termini stabiliti all'articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 ***(a)***, nonché quelli stabiliti agli articoli 21 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1304 ***(b)***, sono ridotti alla metà per i ricorsi previsti ai commi 2 e 3 del presente articolo.

6. Il provvedimento di espulsione del cittadino straniero extracomunitario già espulso e rientrato nel territorio dello Stato è immediatamente esecutivo anche in presenza di domanda di sospensione.

Art. 6.

Iscrizione anagrafica

1. *Gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno hanno diritto all'iscrizione anagrafica presso il comune di residenza secondo le norme in vigore per i cittadini italiani.*

2. *I sindaci annotano l'iscrizione o la variazione anagrafica sul permesso di soggiorno e ne danno comunicazione, entro dieci giorni, alla questura della provincia.*

3. *La carta d'identità, di validità limitata al territorio nazionale e alla durata del permesso di soggiorno, è rilasciata agli stranieri che hanno ottenuto l'iscrizione anagrafica di cui al comma 1 su apposito modello approvato con decreto del Ministro dell'interno.*

Art. 7.

Espulsione dal territorio dello Stato

1. Fermo restando quanto previsto dal codice penale, dalle norme in materia di stupefacenti, dall'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152 ***(a)***, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, e quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto, gli stranieri che abbiano riportato condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ***(b)*** sono espulsi dal territorio dello Stato.

2. Sono altresì espulsi dal territorio nazionale gli stranieri che violino le disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, oppure che si siano resi responsabili, direttamente o per interposta persona, in Italia o all'estero, di una violazione grave di norme valutarie, doganali o, in genere, di disposizioni fiscali italiane o delle norme sulla tutela del patrimonio artistico, o in materia di intermediazione di manodopera nonché di sfruttamento della prostituzione o del reato di violenza carnale e comunque dei delitti contro la libertà sessuale.

3. Lo stesso provvedimento può applicarsi nei confronti degli stranieri che appartengono ad una delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante norme in materia di misure di prevenzione, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327 ***(c)***, nonché nei confronti degli stranieri che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646 ***(d)***.

4. L'espulsione è disposta dal prefetto con decreto motivato e, ove lo straniero risulti sottoposto a procedimento penale, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria. Dell'adozione del decreto viene informato immediatamente il Ministero dell'interno.

5. Il Ministro dell'interno, con decreto motivato, può disporre per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato l'espulsione e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero di passaggio o residente nel territorio dello Stato, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria ove

---

(a) Il testo dell'art. 36 del R.D. n. 642/1907 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato) è il seguente:

«Art. 36. — Le domande di sospensione della esecuzione dell'atto amministrativo, qualora non siano proposte nel ricorso, devono farsi mediante istanza diretta alla sezione giurisdizionale, a cui fu presentato il ricorso, notificata agli interessati ed all'amministrazione e depositata nella segreteria.

L'amministrazione e le parti interessate possono, entro dieci giorni dalla notifica, depositare e trasmettere memorie od istanze alla segreteria.

Il presidente può abbreviare il termine.

Su tali domande la sezione pronuncia nella prima udienza dopo spirato il termine.

La domanda di sopensione puó essere presentata per la prima volta anche all'adunanza plenaria, la quale provvede o in linea preliminare o contemporaneamente alla decisione della questione di competenza».

(b) Il testo dell'art. 21 e seguenti della legge n. 1034/1971 è riportato in appendice.

lo straniero risulti sottoposto a procedimento penale. Del decreto viene data preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro degli affari esteri.

6. Lo straniero espulso è rinviato allo Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza, salvo che, a sua richiesta e per giustificati motivi, l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di accordargli una diversa destinazione, qualora possano essere in pericolo la sua vita o la sua libertà personale per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.

7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il questore esegue l'espulsione mediante intimazione allo straniero ad abbandonare entro il termine di quindici giorni il territorio dello Stato secondo le modalità di viaggio prefissato o a presentarsi in questura per l'accompagnamento alla frontiera entro lo stesso termine.

8. Copia del verbale di intimazione è consegnata allo straniero, che è tenuto ad esibirla agli uffici di polizia di frontiera prima di lasciare il territorio dello Stato e ad ogni richiesta dell'autorità.

9. Lo straniero che non osserva l'intimazione o che comunque si trattiene nel territorio dello Stato oltre il termine prefissato è immediatamente accompagnato alla frontiera.

10. In ogni caso non è consentita l'espulsione né il respingimento alla frontiera dello straniero verso uno Stato ove possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

11. Quando a seguito di provvedimento di espulsione è necessario procedere ad accertamenti supplementari in ordine all'identità ed alla nazionalità dello straniero da espellere, ovvero all'acquisizione di documenti o visti per il medesimo e in ogni altro caso in cui non si può procedere immediatamente all'esecuzione dell'espulsione, il questore del luogo in cui lo straniero si trova può richiedere, senza altre formalità, al tribunale l'applicazione, nei confronti della persona da espellere, della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con o senza l'obbligo di soggiorno in una determinata località.

12. Nei casi di particolare urgenza, il questore può richiedere al presidente del tribunale l'applicazione provvisoria della misura di cui al comma 11 anche prima dell'inizio del procedimento. In caso di violazione degli obblighi derivanti dalle misure di sorveglianza speciale lo straniero è arrestato e punito con la reclusione fino a due anni.

(a) Il testo dell'art. 25 della legge n. 152/1975 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico) è il seguente:

«Art. 25. — Salvi i limiti derivanti da convenzioni internazionali, gli stranieri che non dimostrano, a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, la sufficienza e la liceità delle fonti del loro sostentamento in Italia, possono essere espulsi dallo Stato con le modalità previste dall'art. 150, secondo e quinto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, salvo quanto disposto dall'art. 152 dello stesso testo unico.

La disposizione del comma precedente non si applica nel caso di asilo politico previsto dall'art. 10, penultimo comma, della Costituzione della Repubblica.».

(b) Per il testo dell'art. 380, commi 1 e 2, del c.p.p. si veda la nota *(c)* all'art. 1.

(c) Il testo dell'art. 1 della legge n. 1423/1956 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), come sostituito dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, è il seguente:

«Art. 1. — I provvedimenti previsti dalla presente legge si applicano a:

1) coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi;

2) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;

3) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.».

(d) Il testo dell'art. 1 della legge n. 575/1965 (Disposizioni contro la mafia), come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è il seguente:

«Art. 1. — La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso».

Art. 8.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 9.

Regolarizzazione dei cittadini extracomunitari già presenti nel territorio dello Stato

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i cittadini extracomunitari e gli apolidi presenti in Italia alla data del 31 dicembre 1989 devono regolarizzare la loro posizione relativa all'ingresso e soggiorno, richiedendo, anche nei modi di cui all'articolo 4, comma 14, all'autorità di pubblica sicurezza il permesso di soggiorno di cui all'articolo 4 anche in assenza dei prescritti visti di ingresso, salvo che siano stati condannati in Italia con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale *(a)* o risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

2. A tal fine, gli interessati sono tenuti a presentarsi agli appositi uffici delle questure o dei commissariati di Pubblica sicurezza territorialmente competenti, muniti di passaporto o di altro documento equipollente o, in mancanza, di dichiarazione resa al comune di dimora abituale dall'interessato e della contestuale attestazione dell'identità personale dello straniero, resa da due persone incensurate, aventi la cittadinanza italiana, ovvero appartenenti allo stesso Stato dell'interessato o, se apolide, allo Stato di ultima residenza abituale dell'interessato e regolarmente soggiornanti in Italia da almeno un anno. La falsa dichiarazione o attestazione è punita a

norma del primo e terzo comma dell'articolo 495 del codice penale *(b)*, ma la pena è aumentata fino ad un terzo; alla condanna dello straniero per falsa dichiarazione o attestazione consegue l'espulsione dal territorio dello Stato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15 *(c)*. Copia della dichiarazione e della attestazione di identità è trasmessa al Ministero dell'interno unitamente, qualora necessario, ad ulteriori elementi certi di identificazione. Presso tale Ministero è istituito un casellario all'esclusivo fine dell'accertamento di eventuali diverse identificazioni degli interessati.

3. Nel caso in cui il soggiorno è richiesto per motivi di studio, il rilascio del relativo permesso ed i rinnovi sono disciplinati dalle specifiche disposizioni che regolano la materia e sono subordinati alla presentazione di apposita certificazione da cui risulti che l'interessato sia stato iscritto all'università o ad altro istituto di istruzione italiano in data precedente a quella di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui il soggiorno è richiesto per motivi di lavoro, il rilascio del relativo permesso dà facoltà di iscrizione nelle liste di collocamento predisposte per i lavoratori italiani a livello circoscrizionale, anche nelle more del rilascio del libretto di lavoro, con facoltà di stipulare qualsiasi tipo di contratto di lavoro, ivi compreso quello di formazione e lavoro, secondo le norme in vigore per i lavoratori nazionali, escluso soltanto il pubblico impiego, salvo i casi di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 *(d)*. Nel caso in cui il soggiorno è richiesto per l'esercizio di attività di lavoro autonomo, nonché delle libere professioni, si osservano le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione nelle liste di collocamento può essere richiesta anche dai cittadini extracomunitari e dagli apolidi i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno ottenuto il permesso di soggiorno per motivi diversi dallo svolgimento di lavoro subordinato. È comunque abolito per gli studenti il limite delle cinquecento ore annuali previsto dal comma 3 dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 1986, n. 943 *(e)*.

4. È consentito l'utilizzo di cittadini stranieri per l'esercizio dei profili professionali infermieristici nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; a tal fine possono essere stipulati dalle unità sanitarie locali e da enti e case di cura private convenzionate contratti biennali rinnovabili di diritto privato. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono fissati i contingenti per regioni in misura proporzionale rispetto alle carenze di organico esistenti, i criteri di valutazione dei titoli e di verifica delle professionalità per l'effettivo esercizio della professione ai fini dell'accesso ai contratti di cui al presente comma nonché le modalità retributive e previdenziali.

5. I cittadini extracomunitari e gli apolidi che procedono alla regolarizzazione di cui al presente articolo non sono punibili per le contravvenzioni alle norme vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri.

6. I cittadini extracomunitari e gli apolidi regolarmente autorizzati a soggiornare nel territorio nazionale hanno la facoltà di costituire società cooperative, ovvero esserne soci, in conformità alle norme di cui agli articoli 2511 e seguenti del codice civile *(f)* e alle disposizioni vigenti in materia, anche se cittadini di Paesi per i quali non sussiste la condizione di reciprocità.

7. Non è assoggettabile a sanzioni penali o amministrative chiunque abbia contravvenuto alle disposizioni legislative o regolamentari in materia di ospitalità a cittadini stranieri qualora, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adempia agli obblighi imposti dalle disposizioni medesime.

8. I datori di lavoro che denunciano rapporti di lavoro irregolari, pregressi o in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono punibili per le violazioni delle norme in materia di costituzione del rapporto di lavoro, di quelle stabilite dalla legge 30 dicembre 1986, n. 943, e successive modifiche ed integrazioni *(e)*, nonché per le violazioni delle disposizioni sul soggiorno degli stranieri di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento di esecuzione, compiute in relazione all'occupazione dei lavoratori stranieri e per le quali non sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato. Gli stessi datori di lavoro, per quanto concerne i rapporti di lavoro pregressi o in atto fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono altresì tenuti, per i periodi antecedenti alla regolarizzazione, al versamento dei contributi e premi per tutte le forme di assicurazione sociale e non sono soggetti alle sanzioni previste per le omissioni contributive e per i relativi adempimenti amministrativi. Dette disposizioni si applicano a coloro che effettuano la denuncia entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. Per i lavoratori assunti irregolarmente, i periodi relativi ai rapporti di lavoro pregressi o in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali i datori di lavoro adempiono agli obblighi di cui al comma 8, non assumono rilevanza ai fini previdenziali ed assistenziali, salvo che i datori di lavoro medesimi provvedano al versamento dei relativi contributi e premi. Per i periodi di lavoro pregressi o in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, il lavoratore, previa documentazione dell'esistenza del rapporto di lavoro, ha facoltà di sostituirsi al datore di lavoro per il versamento dei contributi relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

10. È fatta salva comunque la facoltà dei lavoratori che abbiano adempiuto alle procedure di regolarizzazione di richiedere il versamento dei relativi contributi e premi ai datori di lavoro che non abbiano proceduto alla denuncia dei rapporti di lavoro irregolari pregressi o in atto ai sensi del comma 8.

11. A carico dei datori di lavoro che, a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si rendono responsabili ai danni di cittadini extracomunitari delle violazioni di cui all'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264 *(g)*, sono triplicate le relative sanzioni.

12. I cittadini extracomunitari e gli apolidi, che chiedono di regolarizzare la loro posizione ai sensi del comma 1 e che non hanno diritto all'assistenza sanitaria ad altro titolo, sono, a domanda, assicurati presso il

Servizio sanitario nazionale ed iscritti alla unità sanitaria locale del comune di effettiva dimora. Limitatamente all'anno 1990, i predetti cittadini sono esonerati dal versamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 *(h)*.

13. Per i fini di cui al comma 12, il Fondo sanitario nazionale è incrementato per l'anno 1990 di lire 22.880 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi in favore dei lavoratori immigrati».

14. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(a) Per il testo dell'art. 380, commi 1 e 2, del c.p.p. si veda la nota *(c)* all'art. 1.

(b) Il testo del primo e terzo comma dell'art. 495 del codice penale è il seguente:

«Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione fino a tre anni.

(Omissis).

La reclusione non è inferiore ad un anno:

1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;

2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa da un imputato all'Autorità giudiziaria, ovvero, se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale, una decisione penale viene iscritta sotto falso nome».

(c) La legge n. 15/1968 reca: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme».

(d) Il testo dell'art. 16 della legge n. 56/1987 è riportato in appendice.

(e) Il testo del comma 3 dell'art. 6 della legge n. 943/1986 (Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine) è il seguente: «3. Gli studenti che frequentano gli istituti di istruzione italiani pubblici e privati, di ogni ordine e grado, possono richiedere l'autorizzazione a prestare attività lavorativa a tempo determinato, durante i loro studi, per un tempo non superiore alle cinquecento ore annuali. Essi vengono avviati al lavoro dopo i lavoratori extracomunitari già legalmente residenti in Italia e i lavoratori di cui alla lettera *d)* dell'art. 5».

(f) Gli articoli da 2511 a 2545 del codice civile concernono la disciplina delle imprese cooperative.

(g) Il testo dell'art. 27 della legge n. 264/1949 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati), come sostituito dall'art. 26 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è il seguente:

«Art. 27. — 1. Chiunque esercita la mediazione in violazione delle norme della presente legge è punito con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni, con il conseguente sequestro del mezzo di trasporto se adoperato a questo fine. Se vi è scopo di lucro, la pena è dell'arresto fino a sei mesi e l'ammenda è aumentata fino al triplo.

2. I datori di lavoro che non assumono per il tramite degli uffici di collocamento i lavoratori sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre milioni per ogni lavoratore interessato.

3. I datori di lavoro che non comunicano alla commissione circoscrizionale per l'impiego, nei termini di cui all'art. 21, primo comma, la cessazione del rapporto di lavoro sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da lire centomila a lire trecentomila per ogni lavoratore interessato».

(h) Il testo dell'art. 5 del D.L. n. 663/1979 è riportato in appendice.

Art. 10.

Regolarizzazione del lavoro autonomo svolto dai cittadini extracomunitari presenti nel territorio dello Stato. Norme sulle libere professioni.

1. I cittadini extracomunitari e gli apolidi presenti in Italia alla data del 31 dicembre 1989 che procedono alla regolarizzazione della loro posizione relativa all'ingresso e al soggiorno, qualora intendano iniziare un'attività lavorativa nel settore dell'artigianato o del commercio debbono iscriversi nell'albo di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 *(a)*, o nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 *(b)*, e sono autorizzati all'esercizio delle attività commerciali prescindendo dalla sussistenza delle condizioni di reciprocità.

2. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 *(b)*, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni organizzano appositi corsi professionali, avvalendosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o di altri enti pubblici e di enti che abbiano i requisiti di cui all'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (legge-quadro in materia di formazione professionale *(c)*, per la qualificazione all'esercizio delle attività commerciali riservati ai cittadini extracomunitari di cui al comma 1 e della durata di almeno centoventi ore. Entro centoventi giorni dalla data predetta, le camere di commercio debbono indire sessioni speciali per gli esami di cui agli articoli 5 e 6 della legge 11 giugno 1971, n. 426 *(b)*, riservate ai cittadini extracomunitari suddetti. I criteri e le modalità di svolgimento degli esami in tali sessioni sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Per l'iscrizione nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 *(b)*, si prescinde per i cittadini extracomunitari di cui al comma 1 dall'adempimento degli obblighi scolastici. I programmi dei corsi e degli esami di cui al comma 2 debbono comunque assicurare la conoscenza della lingua italiana ed un grado di cultura generale equiparabile a quello derivante dal possesso della licenza elementare.

4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, è disciplinato, in conformità con la normativa comunitaria, il riconoscimento dei titoli di studio e professionali, nonché delle qualifiche di mestiere acquisite nei Paesi di origine, e sono istituiti altresì gli eventuali corsi di adeguamento e di integrazione da svolgersi presso istituti scolastici o universitari italiani.

5. I cittadini extracomunitari e gli apolidi che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività economiche in violazione delle norme concernenti l'autorizzazione all'esercizio delle stesse e l'iscrizione in registri, albi e ruoli, sempre che entro un anno dalla data suddetta regolarizzino la loro posizione, non sono punibili per le violazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che si tratti di attività concernenti armi, munizioni ed esplosivi.

6. In deroga a quanto disposto dal primo e dal quarto comma dell'articolo 1 della legge 19 maggio 1976, n. 398 *(d)*, i titolari di autorizzazioni amministrative per il commercio ambulante possono assumere in qualità di lavoratori dipendenti fino a cinque cittadini extracomunitari ed apolidi presenti in Italia alla data del 31 dicembre 1989 che abbiano regolarizzato la loro posizione relativa all'ingresso e al soggiorno.

7. Salvo quanto previsto al comma 5, i cittadini extracomunitari, in possesso di laurea o diploma, conseguiti in Italia, oppure che abbiano il riconoscimento legale di analogo titolo, conseguito all'estero, possono sostenere gli esami di abilitazione professionale e chiedere l'iscrizione agli albi professionali, in deroga alle disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per l'esercizio delle relative professioni.

(a) La legge n. 443/1985 reca: «Legge-quadro per l'artigianato».

(b) Il testo degli articoli 5 e 6 della legge n. 426/1971 è riportato in appendice..

(c) Il testo dell'art. 5 della legge n. 845/1978 è riportato in appendice.

(d) Il testo del primo e quarto comma dell'art. 1 della legge n. 398/1976 (Disciplina del commercio ambulante) è il seguente:

«È considerato commercio ambulante quello esercitato da colui che vende merci al minuto o somministra al pubblico alimenti e bevande, con la sola collaborazione dei familiari e di non più di due dipendenti, presso il domicilio dei compratori o su spazi o aree pubbliche, purché non si adoperino impianti fissati permanentemente al suolo.

(Omissis).

Le attività, di cui al comma precedente, sono consentite solo se esercitate con non più di due automezzi in un solo punto di vendita, anche con la collaborazione di dipendenti purché in numero non superiore a due».

Art. 11.

Pubblicità - Relazione al Parlamento Contributi alle regioni

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero dell'interno e delle regioni, nonché i patronati e le istituzioni o fondazioni con finalità sociale, provvedono, anche avvalendosi di forme di collaborazione con associazioni di immigrati e rifugiati e le organizzazioni di volontariato, a dare la massima pubblicità alle disposizioni di cui al presente decreto al fine di promuovere la regolarizzazione della posizione dei lavoratori extracomunitari presenti nel territorio. Per la regolarizzazione delle posizioni pregresse gli interessati possono avvalersi dell'opera degli enti di patronato di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni *(a)*.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente decreto, specificando il numero complessivo degli stranieri extracomunitari residenti a vario titolo, che abbiano ottenuto il permesso di soggiorno, che siano stati espulsi, che siano stati avviati al lavoro o che frequentino scuole o università.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede alla erogazione di contributi alle regioni che predispongono, in collaborazione con i comuni di maggiore insediamento, programmi per la realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per gli stranieri immigrati, gli esuli ed i loro familiari.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1990, 1991 e 1992. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi in favore dei lavoratori immigrati».

5. I contributi di cui al comma 3 sono revocati con le stesse modalità qualora gli enti interessati non provvedano entro i successivi diciotto mesi alla realizzazione dei programmi finanziati.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provvede, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, sentito il Ministro per gli affari sociali, alla emanazione delle necessarie norme regolamentari.

(a) Il D.L.C.P.S. n. 804/1947 reca: «Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale».

Art. 12.

Assunzione di duecento assistenti sociali ed altri provvedimenti concernenti la pubblica amministrazione

1. Per far fronte alle urgenti e indilazionabili esigenze derivanti dai nuovi compiti di cui al presente decreto e allo scopo di assicurare la migliore funzionalità ed efficienza dei servizi per i lavoratori immigrati, extracomunitari ed apolidi e per le loro famiglie, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a bandire tre concorsi pubblici per l'assunzione, nella settima qualifica funzionale, rispettivamente, di duecento assistenti sociali, di ottanta laureati in sociologia e di venti laureati in psicologia da destinare presso gli uffici del lavoro e della massima occupazione, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale.

2. I concorsi sono effettuati per titoli e colloquio su materie attinenti alle mansioni da svolgere. Alla individuazione dei titoli da valutare e delle materie

oggetto del colloquio si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Le procedure concorsuali devono concludersi entro novanta giorni dalla data di insediamento della commissione esaminatrice.

3. Al fine di poter assumere con immediatezza il personale di cui al comma 1, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 *(a)*, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego, le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 1987, sono rideterminate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, compensando, senza oneri finanziari aggiuntivi, l'aumento dei trecento posti di cui al comma 1 con la riduzione di posti relativi a profili professionali anche in qualifica funzionale diversa della settima.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri della sanità, per gli affari sociali e del lavoro e della previdenza sociale, sono istituite presso i valichi di frontiera ferroviari, portuali ed aeroportuali strutture di accoglienza con il compito di fornire la necessaria informazione e, se necessario, la prima assistenza agli stranieri che fanno ingresso sul territorio italiano. Tali uffici si avvalgono di almeno due assistenti sociali e di altro personale distaccato dalle amministrazioni interessate, nonché di operatori volontari.

5. Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 4 si provvede, entro il limite di 5 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi finanziari 1990, 1991 e 1992, mediante corrispodente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi in favore dei lavoratori immigrati».

6. Fatte salve le ulteriori esigenze della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza derivanti dai servizi di controllo del territorio e di prevenzione e repressione dei reati, ai fini dell'attuazione del presente decreto l'organico della Polizia di Stato è aumentato di 700 unità nel ruolo degli agenti e assistenti, di 260 unità nel ruolo dei sovrintendenti di 30 unità nel ruolo dei commissari e di 10 unità nel ruolo dei dirigenti, da destinare agli uffici di polizia di frontiera e uffici stranieri.

7. All'assunzione di 700 allievi agenti si provvede con la procedura di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, della legge 19 aprile 1985, n. 150 *(b)*.

8. Per la copertura dei posti risultanti dall'ampliamento degli organici di cui al comma 6, le assunzioni avverranno in ragione di 300 unità per il 1990 e di 350 unità per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

9. Per il completamento e il potenziamento dei sistemi e delle procedure di collegamento degli uffici di polizia di frontiera con il centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121 *(c)*, per le esigenze connesse all'attuazione del presente decreto il Ministro dell'interno attua un piano di interventi straordinari per il biennio 1990-1991 per il quale è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

10. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, valutato in lire 14.000 milioni per l'anno 1990, in lire 24.000 milioni per l'anno 1991 ed in lire 29.000 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi in favore dei lavoratori immigrati».

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(a) Il testo dell'art. 2 del D.L. n. 413/1989, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego) è il seguente:

«Art. 2. — 1. Per il 1990, i trasferimenti e le assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche avvengono secondo le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con le modificazioni ad esse apportate dall'art. 10-*bis* del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

2. I riferimenti temporali fissati dall'art. 1, commi 1 e 3, dell'art. 2, comma 1, e dall'art. 3, commi 1 e 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, sono prorogati di un anno.

3. Possono comunque effettuarsi assunzioni per i posti messi a concorso per i quali siano iniziate le prove concorsuali entro il 31 dicembre 1989».

(b) Il testo dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 2 della legge n. 150/1985 (Aumento dell'organico del personale della Polizia di Stato) è il seguente:

«3. All'assunzione fino al limite di 3.000 allievi agenti della Polizia di Stato l'Amministrazione della pubblica sicurezza è autorizzata a procedere secondo le norme di cui al R.D. 30 novembre 1930, n. 1629. Con tale procedura, da avviarsi con apposito avviso pubblico, sono assunti i cittadini di ambo i sessi mediante accertamento selettivo in ordine al possesso dei requisiti psicofisici e attitudinali di cui al D.P.R. 23 dicembre 1983, n. 904.

4. Per le assunzioni ai sensi del precedente comma 3 le modalità per l'accertamento dell'idoneità culturale sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentite le organizzazioni sindacali della Polizia di Stato più rappresentative sul piano nazionale.

5. Agli allievi agenti assunti ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, si applicano, ai fini della nomina ad agente di polizia, le disposizioni degli articoli 48 e 49 della legge 1° aprile 1981, n. 121».

(c) Il testo dell'art. 8 della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) è il seguente:

«Art. 8. *(Istituzione del Centro elaborazione dati).* — È istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito dell'ufficio di cui alla lettera *a)* dell'art. 5, il Centro elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui all'art. 6, lettera *a)*, e all'art. 7.

Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonché alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell'art. 9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi del comma seguente.

Con decreto del Ministro dell'interno è costituita una commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto all'ufficio di cui alla lettera *a)* dell'art. 5, per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle operazioni di cui al comma precedente e per i controllo tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e le norme tecniche predetti divengono esecutivi con l'approvazione del Ministro dell'interno.

Ogni amministrazione, ente, impresa, associazione o privato che per qualsiasi scopo formi o detenga archivi magnetici nei quali vengano inseriti dati o informazioni di qualsivoglia natura concernenti cittadini italiani, è tenuta a notificare l'esistenza dell'archivio al Ministero dell'interno entro il 31 dicembre 1981 o, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno nel corso del quale l'archivio sia stato installato od abbia avuto un principio di attivazione. Entro il 31 dicembre 1982 il Governo informerà il Parlamento degli elementi così raccolti ai fini di ogni opportuna determinazione legislativa a tutela del diritto alla riservatezza dei cittadini. Il proprietario o responsabile dell'archivio magnetico che ometta la denuncia è punito con la multa da trecentomila lire a tre milioni».

Art. 13.

Disposizioni di coordinamento e abrogazioni. Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai cittadini dei Paesi comunitari e agli apolidi, in quanto più favorevoli, nonché ai cittadini o ex cittadini italiani o ai cittadini stranieri di origine italiana che rientrino nel territorio nazionale.

2. Gli articoli 142, 143, 145, 146, 150 e 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 *(a)*, nonché gli articoli 262, 263, 264 e 267 del regolamento di esecuzione del citato testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 *(b)*, nonché il comma 2 dell'articolo 14 del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 *(c)*, sono abrogati.

3. I riferimenti a istituti già disciplinati dal titolo V del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza o a disposizioni abrogate a norma del comma 2 contenuti in altre disposizioni di legge o di regolamento si intendono fatti agli istituti ed alle disposizioni del presente decreto.

4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(a) Gli articoli 142, 143, 145, 146, 150 e 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza sono riportati in appendice.

(b) Il testo degli articoli 262, 263, 264 e 267 del regolamento approvato con R.D. n. 635/1940 è riportato in appendice.

(c) Il comma 2 dell'art. 14 del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con D.P.R. n. 223/1989, prevedeva che: «Per ottenere l'iscrizione gli stranieri devono esibire anche il permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno o risultare iscritti nello schedario della popolazione temporanea di uno stesso comune da almeno un anno. Se l'iscrizione è effettuata per questo secondo motivo, l'ufficiale di anagrafe deve darne comunicazione alla competente autorità di polizia».

APPENDICE

Con riferimento alla nota (a) all'art. 1:

Il testo degli articoli 17 e 18 della convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con legge n. 722/1954, è il seguente:

«Article 17 *(Professions salariées).* — 1. Les Etats Contractants accorderont à tout réfugié résidant régulièrement sur leur territoire le traitement le plus favorable accordé, dans les mêmes circonstances, aux ressortissants d'un pays étranger en ce qui concerne l'exercice d'une activité professionnelle salariée.

2. En tout cas, les mesures restrictives imposées aux étrangers ou à l'emploi d'étrangers pour la protection du marché national du travail ne seront pas applicables aux réfugiés qui en étaient déjà dispensés à la date de l'entrée en vigueur de cette Convention par l'Etat Contractant intéressé, ou qui remplissent l'une des conditions suivantes:

a) compter trois ans de résidence dans le pays;

b) avoir pour conjoint une personne possédant la nationalité du pays de résidence. Un réfugié ne pourrait invoquer le bénéfice de cette disposition au cas où il aurait abbandonné son conjoint;

c) avoir un ou plusieurs enfants possédant la nationalité du pays de résidence.

3. Les Etats Contractants envisageront avec bienveillance l'adoption de mesures tendant à assimiler les droits de tous les réfugiés en ce qui concerne l'exercice des professions salariées à ceux de leurs nationaux et ce, notamment pour les réfugiés qui sont entrés sur leur territoire en application d'un programme de recrutement de la main-d'oeuvre ou d'un plan d'immigration.

Article 18 *(Professions non salariées).* — Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés se trouvant régulièrement sur leur territoire le traitement aussi favorable que possible et en tout cas un traitement non moins favorable que celui accordé dans les mêmes circonstances aux étrangers en général, en ce qui concerne l'exercice d'une profession non salariée dans l'agriculture, l'industrie, l'artisanat et le commerce, ainsi que la création de sociétés commerciales et industrielles».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 1:

Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 5:

Il testo dell'art. 21 e seguenti (fino all'art. 25 nonché l'art. 32) della legge n. 1034/1971 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali) è il seguente:

«Art. 21. — Il ricorso deve essere notificato tanto all'organo che ha emesso l'atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di giorni sessanta da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione nell'albo, salvo l'obbligo di integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli altri controinteressati, che siano ordinate dal tribunale amministrativo regionale.

Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, deve essere depositato nella cancelleria del tribunale amministrativo regionale, entro trenta giorni dall'ultima notifica. Nel termine stesso deve essere depositata anche copia del provvedimento impugnato, o quanto meno deve fornire prova del rifiuto dell'amministrazione di rilasciare copia del provvedimento medesimo.

La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato non implica decadenza.

L'amministrazione all'atto di costituirsi in giudizio, deve produrre il provvedimento impugnato nonché, anche in copie autentiche, gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato.

Ove l'amministrazione non provveda all'adempimento, il presidente ordina l'esibizione degli atti e dei documenti nel tempo e nei modi opportuni.

Analogo provvedimento il presidente ha il potere di adottare nei confronti di soggetti diversi dall'amministrazione intimata per atti e documenti di cui ritenga necessaria l'esibizione in giudizio. In ogni caso, qualora l'esibizione importi una spesa, essa deve essere anticipata dalla parte che ha proposto istanza per l'acquisizione dei documenti.

Se il ricorrente, allegando danni gravi e irreparabili derivanti dall'esecuzione dell'atto, ne chiede la sospensione, sull'istanza il tribunale amministrativo regionale pronuncia con ordinanza motivata emessa in camera di consiglio. I difensori delle parti debbono essere sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta. [La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno 1985, n. 190 (*Gazzetta Ufficiale* 3 luglio 1985, n. 155-*bis*), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui, limitando l'intervento d'urgenza del giudice amministrativo alla sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, non consente al giudice stesso di adottare nelle controversie patrimoniali in materia di pubblico impiego, sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva, i provvedimenti d'urgenza che appaiono secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito, le quante volte il ricorrente abbia fondato motivo di temere che durante il tempo necessario alla prolazione della pronuncia di merito il suo diritto sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, *n.d.r.*]».

«Art. 22. — Nel termine di venti giorni successivi a quelli stabiliti per il deposito del ricorso, l'organo che ha emesso l'atto impugnato e le altre parti interessate possono presentare memorie, fare istanze e produrre documenti. Può essere anche proposto ricorso incidentale secondo le norme degli articoli 37 del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e 44 del regolamento di procedura avanti alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.

Chi ha interesse nella contestazione può intervenire con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 37 e seguenti del regolamento di procedura avanti alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, in quanto non contrastanti con la presente legge. La domanda di intervento è notificata alle parti nel rispettivo domicilio di elezione ed all'organo che ha emanato l'atto impugnato e deve essere depositata in segreteria entro venti giorni dalla data della notificazione.

Entro i successivi venti giorni le parti interessate e l'amministrazione possono presentare memorie, istanze e documenti».

«Art. 23. — La discussione del ricorso deve essere richiesta dal ricorrente ovvero dall'amministrazione o da altra parte costituita con apposita istanza da presentarsi entro il termine massimo di due anni dal deposito del ricorso.

Il presidente, sempre che sia decorso il termine di cui al primo comma dell'art. 22, fissa con decreto l'udienza per la discussione del ricorso.

Il decreto di fissazione è notificato, a cura dell'ufficio di segreteria, almeno quaranta giorni prima dell'udienza fissata, sia al ricorrente che alle parti che siano costituite in giudizio.

Le parti possono produrre documenti fino a venti giorni liberi anteriori al giorno fissato per l'udienza e presentare memorie fino a dieci giorni.

Il presidente dispone, ove occorra, gli incombenti istruttori.

L'istanza di fissazione d'udienza deve essere rinnovata dalle parti o dall'amministrazione dopo l'esecuzione dell'istruttoria.

Se entro il termine per la fissazione dell'udienza l'amministrazione annulla o riforma l'atto impugnato in modo conforme alla istanza del ricorrente, il tribunale amministrativo regionale dà atto della cessata materia del contendere e prove sulle spese».

«Art. 24. — La morte o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti private o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza produce l'interruzione del processo secondo le norme degli articoli 299 e seguenti del codice di procedura civile, in quanto applicabili. Se la parte è costituita a mezzo di un procuratore o avvocato, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore o dell'avvocato stesso.

Il processo deve essere riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di sei mesi dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione; altrimenti, si estingue».

«Art. 25. — I ricorsi si considerano abbandonati se nel corso di due anni non sia compiuto alcun atto di procedura».

«Art. 32. — Nei ricorsi da devolversi alle sezioni staccate previste dall'art. 1, il deposito del ricorso con le modalità indicate nell'art. 21 e le operazioni successive vengono effettuate presso gli uffici della sezione staccata.

Le parti, che reputino che il ricorso debba essere deciso dal tribunale amministrativo regionale sedente nel capoluogo, debbono eccepirlo all'atto della costituzione e comunque non oltre quarantacinque giorni dalla notifica del ricorso. Il presidente del tribunale amministrativo regionale provvede sulla eccezione con ordinanza motivata non impugnabile, udite le parti che ne facciano richiesta.

La decisione del ricorso da parte del tribunale amministrativo regionale sedente nel capoluogo anziché della sezione staccata, o viceversa, non costituisce vizio di incompetenza della decisione.

Il disposto del secondo comma si applica anche nel caso in cui vengano proposti al tribunale regionale amministrativo sedente nel capoluogo ricorsi che si reputano abbiano ad essere decisi dalla sezione staccata».

Con riferimento alla nota (d) all'art. 9:

Il testo dell'art. 16 della legge n. 56/1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), come modificato dall'art. 4, commi 4-*bis* e 4-*quinquies*, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, è il seguente:

«Art. 16 (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici). — 1. *Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.*

2. I lavoratori di cui al comma 1 hanno facoltà di iscriversi nella lista di collocamento di una seconda circoscrizione, anche di altra regione, mantenendo l'iscrizione presso la prima. L'anzianità maturata presso quest'ultima viene riconosciuta ai fini della graduatoria.

3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attività si esplichi nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attività si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4.

4. Le modalità di avviamento dei lavoratori nonché le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5. Le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in più regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonché i criteri e le modalità per la informatizzazione delle liste.

6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.

8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati».

Il comma 4-*ter* dell'art. 4 del D.L. n. 86/1988 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) prevede che: «L'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, trova applicazione anche nei casi di assunzione a tempo determinato previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 [relativo alle assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello Stato, *n.d.r.*], e dall'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70 [riguardante assunzioni temporanee di personale straordinario presso gli enti pubblici, *n.d.r.*], nonché in ogni altro caso di assunzioni a termine consentite nelle regioni a statuto ordinario, nelle province, nei comuni e nelle unità sanitarie locali».

Con riferimento alla nota (f) all'art. 9:

Il testo dell'art. 5 del D.L. n. 663/1979, come modificato dall'art. 1 del D.L. 1° luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1980, n. 441, è il seguente:

«Art. 5. — In attesa dell'approvazione del piano sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1980 a tutti i cittadini presenti nel territorio della Repubblica l'assistenza sanitaria è derogata, in condizioni di uniformità e di uguaglianza, nelle seguenti forme:

a) assistenza medico-generica, pediatrica ed ostetrico-generica con le modalità previste dalle convenzioni vigenti;

b) assistenza farmaceutica con le modalità e i limiti previsti nella convenzione, nel prontuario terapeutico e nella legge 5 agosto 1978, n. 484;

c) assistenza ospedaliera nei presidi pubblici e convenzionati;

d) assistenza specialistica nei presidi ed ambulatori pubblici o convenzionati;

e) assistenza integrativa nei limiti delle prestazioni ordinarie erogate agli assistiti dal disciolto INAM nonché dalle casse mutue delle province autonome di Trento e Bolzano, fatte salve quelle autorizzate prima del 31 dicembre 1979, fino al termine del ciclo di cura.

È consentito inoltre il ricorso all'assistenza ospedaliera in forma indiretta, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalle vigenti leggi regionali. Le regioni prevedono eventuali forme di assistenza specialistica indiretta.

Per l'assistenza specialistica convenzionata, in attesa dell'adozione della convenzione unica ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano stabilire norme finalizzate all'erogazione delle prestazioni nei limiti previsti dall'accordo nazionale del 14 luglio 1973 tra gli enti mutualistici e la Federazione nazionale degli ordini dei medici e con le tariffe ivi stabilite, con esclusione di qualsiasi forma di indicizzazione, fatti salvi gli eventuali conguagli derivanti dalla futura convenzione. Fino all'emanazione delle anzidette disposizioni restano ferme le modalità di erogazione previste dalle convenzioni vigenti.

Resta fermo quanto disposto dall'art. 57, terzo e quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Con provvedimento regionale saranno disciplinate le modalità di erogazione, fino alla costituzione delle unità sanitarie locali, delle prestazioni di cui ai commi precedenti a favore dei cittadini non tenuti secondo la legislazione in vigore al 31 dicembre 1979, all'iscrizione a casse mutue eroganti prestazioni obbligatorie di malattia.

Ferme restando le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria a cittadini stranieri in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali, gli stranieri residenti in Italia possono, a domanda, fruire dell'assistenza di cui al primo comma.

Agli stranieri presenti nel territorio nazionale sono assicurate, nei presidi pubblici e convenzionati, le cure urgenti ospedaliere per malattia, infortunio e maternità.

Con il provvedimento previsto dall'art. 63, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (25/b), sono stabilite le misure e le modalità della partecipazione alla spesa sanitaria da parte degli stranieri residenti che hanno chiesto di fruire del beneficio di cui al precedente comma, nonché le rette di degenza da porre a carico degli stranieri che hanno fruito delle cure ospedaliere ai sensi del settimo comma.

Fino al 31 dicembre 1980 e salvo quanto previsto dalla disciplina legislativa prevista rispettivamente dagli articoli 23 e 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e del decreto di cui al primo comma dell'art. 70 della stessa legge, sono prorogati tutti i poteri dei commissari liquidatori nominati ai sensi dell'art. 72 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, dei commissari liquidatori delle gestioni e servizi di assistenza sanitaria delle Casse marittime adriatica, tirrena e meridionale, nonché, per la parte riguardante le suddette materie, dei commissari di cui al successivo comma e degli organi di amministrazione della Croce rossa italiana. Detti commissari devono operare nel rispetto di direttive emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito delle finalità richiamate al comma successivo. Il finanziamento dell'attività degli enti è assicurato nelle forme e con le modalità già seguite nel 1979, salvo l'adeguamento dei contributi di cui all'art. 4 della legge 2 maggio 1969, n. 302, in base a decreti del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.

Fino al 31 dicembre 1980 e salvo quanto previsto dalla disciplina legislativa di cui al richiamato articolo 37 le regioni continuano ad assicurare l'assistenza ospedaliera fuori del territorio nazionale sulla base delle vigenti disposizioni.

Fino all'effettivo trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, i commissari liquidatori di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349, limitatamente alle attività sanitarie, anche in deroga ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti, e con provvedimenti autorizzativi o di delega generali, devono assicurare l'attuazione territoriale delle direttive dei competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano volte a realizzare le finalità e gli obiettivi del Servizio sanitario nazionale.

Restano fermi i compiti degli ispettorati del lavoro di cui all'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fino all'istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e all'effettivo trasferimento delle attribuzioni alle unità sanitarie locali. Gli ispettorati del lavoro nell'espletamento delle loro funzioni dovranno altresì assicurare il rispetto di direttive emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito delle finalità richiamate al comma precedente.

L'assistenza sanitaria di cui al primo comma comprende anche la tutela sanitaria delle attività sportive. Fermo restando quanto disposto dall'art. 61, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i controlli sanitari sono effettuati, oltre che dai medici della Federazione medico-sportiva italiana, dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate, con le modalità fissate dalle regioni d'intesa con il CONI e sulla base di criteri tecnici generali che saranno adottati con decreto del Ministro della sanità».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 10:

Il testo degli articoli 5 e 6 della legge n. 426/1971 (Disciplina del commercio) è il seguente:

«Art. 5 *(Requisiti professionali per il commercio).* — Coloro che intendono esercitare il commercio di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma dell'art. 1 devono, per l'iscrizione nel registro, dimostrare di:

1) aver superato presso apposita commissione costituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nel cui ambito il richiedente intende svolgere la propria attività, un esame di idoneità nell'esercizio del commercio con specifico riguardo al commercio dei prodotti per i quali si richiede l'iscrizione, indicando il settore e la specializzazione merceologica;

2) oppure aver esercitato in proprio per almeno due anni, l'attività di vendita all'ingrosso o al minuto o aver prestato la propria opera, per almeno due anni, presso imprese esercenti tali attività, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o alla amministrazione, o, se trattasi di coniuge o parente entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore. In ogni caso l'attività deve essere stata svolta e l'opera prestata nei cinque anni anteriori alla data della domanda di iscrizione;

3) oppure aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, istituito o riconosciuto dallo Stato.

Il requisito di cui al punto 1) del comma precedente è in ogni caso richiesto per coloro che intendono esercitare il commercio dei prodotti alimentari per i quali siano necessarie operazioni preliminari di lavorazione e di trasformazione. La gamma di tali prodotti sarà determinata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 6 *(Requisiti professionali per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande in sede fissa).* — Coloro che intendono somministrare al pubblico alimenti o bevande in sede fissa devono, per l'iscrizione nel registro, dimostrare di:

1) avere superato presso l'apposita commissione di cui al punto 1) del primo comma dell'art. 5 un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande;

2) oppure avere esercitato in proprio, per almeno due anni, l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande o aver prestato la propria opera, per almeno due anni, presso imprese esercenti tale attività quali dipendenti qualificati addetti alla vendita o all'amministrazione, o, se si tratti del coniuge o parente entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore. In ogni caso l'attività deve essere stata svolta e l'opera prestata nei cinque anni anteriori alla data della domanda d'iscrizione;

3) oppure avere frequentato con esito positivo un corso professionale istituito o riconosciuto dallo Stato, avente ad oggetto l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande.».

Con riferimento alla nota (c) all'art. 10:

Il testo dell'art. 5 della legge n. 845/1978 è il seguente:

«Art. 5 *(Organizzazione delle attività).* — Le regioni, in conformità a quanto previsto dai programmi regionali di sviluppo, predispongono programmi pluriennali e piani annuali di attuazione per le attività di formazione professionale.

L'attuazione dei programmi e dei piani così predisposti è realizzata:

a) direttamente nelle strutture pubbliche, che devono essere interamente utilizzate, anche operando, ove sia necessario, il loro adeguamento strutturale e funzionale agli obiettivi del piano;

b) mediante convenzione, nelle strutture di enti che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori o di associazioni con finalità formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo.

Gli enti di cui alla lettera *b)* del comma precedente devono possedere, per essere ammessi al finanziamento, i seguenti requisiti:

1) avere come fine la formazione professionale;

2) disporre di strutture, capacità organizzativa e attrezzature idonee;

3) non perseguire scopi di lucro;

4) garantire il controllo sociale delle attività;

5) applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria;

6) rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attività;

7) accettare il controllo della regione, che può effettuarsi anche mediante ispezioni, sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati.

Le regioni possono altresì stipulare convenzioni con imprese o loro consorzi per la realizzazione di corsi di formazione, aggiornamento riqualificazione e riconversione, nel rispetto di quanto stabilito ai numeri 2) e 7) del comma precedente.

Le convenzioni di cui al presente articolo sono esenti da ogni tipo di imposta o tassa.

Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento degli enti locali, le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate dalle regioni».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 13:

Gli articoli 142, 143, 145, 146, 150 e 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931, abrogati dall'art. 13 del decreto qui pubblicato, erano così formulati:

«Art. 142. — Gli stranieri hanno l'obbligo di presentarsi, entro tre giorni dal loro ingresso nel territorio dello Stato, all'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove si trovano, per dare contezza di sé e fare la dichiarazione di soggiorno.

Lo stesso obbligo spetta agli stranieri, ogni qualvolta trasferiscono la loro residenza da uno ad altro comune dello Stato.

Gli stranieri di passaggio che si trattengono per diporto nel territorio dello Stato, per un tempo non superiore a due mesi, devono fare soltanto la prima dichiarazione d'ingresso».

«Art. 143. — Nel regolamento per la esecuzione di questa legge sono determinati i casi nei quali gli stranieri possono essere dispensati dall'obbligo di presentarsi personalmente all'autorità di pubblica sicurezza».

«Art. 145. — Chiunque assume alla sua dipendenza, per qualsiasi causa, uno straniero, è tenuto a comunicare, entro cinque giorni da quello dell'assunzione, all'autorità di pubblica sicurezza, le generalità, specificando a quale servizio lo straniero è adibito.

Deve, altresì, comunicare, entro ventiquattro ore, all'autorità predetta, la cessazione del rapporto di dipendenza, l'allontanamento dello straniero e il luogo verso cui si è diretto.

Quando l'assuntore è un ente collettivo, l'obbligo della comunicazione spetta a chi ne ha la rappresentanza; o, se si tratta di province o comuni, l'obbligo spetta altresì al segretario o a chi ne fa le veci».

«Art. 146. — L'osservanza delle disposizioni dell'articolo precedente non dispensa i singoli stranieri dall'obbligo della presentazione e della dichirazione di cui all'art. 142»

«Art. 150. — Salvo quanto è stabilito dal codice penale, gli stranieri condannati per delitto possono essere espulsi dal regno e accompagnati alla frontiera.

Il Ministro dell'interno, per motivi di ordine pubblico, può disporre la espulsione e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero di passaggio o residente nel territorio dello Stato.

Le predette disposizioni non si applicano agli italiani non regnicoli.

Possono altresì essere espulsi gli stranieri denunciati per contravvenzione alle disposizioni del capo precedente.

L'espulsione per motivo di ordine pubblico, preveduta dal primo capoverso di questo articolo, è pronunciata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con l'assenso del Capo del Governo».

«Art. 152. — I prefetti delle province di confine possono, per motivi di ordine pubblico, allontanare, mediante foglio di via obbligatorio, dai comuni di frontiera, nel caso di urgenza, riferendone al Ministro, gli stranieri di cui all'art. 150 e respingere dalla frontiera gli stranieri che non sappiano dare contezza di sé o siano sprovvisti di mezzi.

Per gli stessi motivi, i prefetti hanno facoltà di avviare alla frontiera, mediante foglio di via obbligatorio, gli stranieri che si trovano nelle rispettive province.

Gli stranieri muniti di foglio di via obbligatorio non possono allontanarsi dall'itinerario ad essi tracciato. Qualora se ne allontanino, sono arrestati e puniti con l'arresto da uno a sei mesi.

Scontata la pena, sono tradotti alla frontiera».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 13:

Gli articoli 262, 263, 264 e 267 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 635/1940, abrogati dall'art. 13 del decreto qui pubblicato, così disponevano:

«Art. 262. — L'autorità di pubblica sicurezza, esaminati i documenti che lo straniero esibisce per comprovare la sua dichiarazione, ed accertata l'identità del dichiarante, gli rilascia ricevuta, qualora nulla osti alla permanenza di lui nel regno, e trasmette al questore il duplicato della scheda.

Il possesso della ricevuta costituisce, per ogni effetto, la prova dell'adempimento, da parte dello straniero, dell'obbligo derivantegli dall'art. 145 della legge.

Essa deve essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

Nei casi previsti al secondo comma dell'art. 142 della legge, l'autorità di pubblica sicurezza, cui viene presentata una successiva dichiarazione, deve ritirare dallo straniero la ricevuta di quella precedente, facendone annotazione sulla nuova dichiarazione e sulla relativa nuova ricevuta».

«Art. 263. — Lo straniero alloggiato in albergo, o in altro luogo debitamente autorizzato a dare alloggio per mercede, può presentare, per mezzo dell'esercente, all'autorità di pubblica sicurezza la dichiarazione prescritta dal precedente art. 261, munita della propria firma e della elencazione dei documenti di identificazione.

L'esercente trasmette, nello stesso giorno, all'autorità di pubblica sicurezza la dichiarazione, ritirandone ricevuta, che consegna immediatamente all'interessato.

Tale adempimento non dispensa l'esercente dall'obbligo della notificazione prescritta dal terzo comma dell'art. 109 della legge.

La disposizione del primo comma del presente articolo non si applica se lo straniero non sa sottoscrivere la dichiarazione.

Qualora la dichiarazione sia presentata a mezzo dell'esercente, lo straniero deve presentare ad esso il documento d'identificazione.

L'esercente deve avvertire lo straniero dell'obbligo che gli incombe di fare la dichiarazione».

«Art. 264. — Chi presiede ad istituti di educazione, di istruzione, di ricovero, a case od istituti di cura, o ad altre comunità civili o religiose, deve far pervenire all'autorità locale di pubblica sicurezza, nel termine di tre giorni, le dichiarazioni individuali degli stranieri che intendono giovarsi della dispensa di comparire personalmente dinnanzi all'autorità medesima.

Deve, inoltre, far notificare, entro ventiquattr'ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza, i nomi degli stranieri che lasciano l'istituto o la comunità, e la località dove sono diretti».

«Art. 267. — Nei casi preveduti al primo e al quarto comma dell'art. 150 della legge (137), il prefetto della provincia nella quale ha luogo la liberazione di uno straniero condannato per delitto o per contravvenzione alle norme sul soggiorno, richiede al Ministero dell'interno l'autorizzazione ad emettere il decreto di espulsione.

Quando il prefetto ritenga opportuno di non ordinare la espulsione o quando si tratti di stranieri compromessi verso il proprio Stato per affari politici, per renitenza alla leva, per diserzione, o per reati, per i quali vi fosse domanda di estradizione, ne riferisce al Ministero dell'interno».

90A1329

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1990 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Alteco*, con sede in Montesilvano (Pescara) e stabilimento di Montesilvano (Pescara), licenziati dal 3 gennaio 1985 al 24 settembre 1988:
periodo: dal 20 settembre 1989 al 19 marzo 1990;
CIPI 22 marzo 1984: dall'11 luglio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986

2) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Snia BPD*, con sede in Milano e stabilimento di Pavia, licenziati dall'8 febbraio 1985 al 1° agosto 1988:
periodo: dal 27 luglio 1989 al 26 gennaio 1990;
CIPI 16 ottobre 1979: dal 10 luglio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

3) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. F.T.A. - Filatura Trieste Altessano*, con sede in Altessano (Torino) e stabilimento di Altessano (Torino), licenziati dal 18 luglio 1984 al 30 dicembre 1988:
periodo: dal 29 giugno 1989 al 28 dicembre 1989;
CIPI 19 novembre 1981: dal 15 giugno 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 3 marzo 1987.

4) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Telsa*, con sede in Porto Valtravaglia (Varese) e stabilimento di Porto Valtravaglia (Varese), licenziati dal 22 agosto 1985 al 15 novembre 1988:
periodo: dal 15 novembre 1989 al 14 maggio 1990;
CIPI 2 maggio 1985: dal 27 agosto 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986

5) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Rinaldo Rossi*, con sede in Visone (Alessandria) e stabilimenti di Ovada (Alessandria) e Visone (Alessandria), licenziati dal 9 novembre 1985:

periodo: dal 17 ottobre 1989 al 16 aprile 1990;
CIPI 23 settembre 1983: dal 13 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987.

6) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. IN.VI.R.*, con sede in Torino e stabilimento di Brandizzo (Torino), licenziati dal 18 ottobre 1985 al 12 ottobre 1988:

periodo: dall'8 ottobre 1989 al 7 aprile 1990;
CIPI 3 agosto 1984: dal 25 aprile 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1987.

7) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Motomar cantieri Navali*, con sede in Lavagna (Genova) e stabilimento di Lavagna (Genova), licenziati dall'11 febbraio 1986 al 14 agosto 1987:

periodo: dall'11 febbraio 1988 al 10 agosto 1988;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 23 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

8) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Maglificio Cidneo*, con sede in Brescia e stabilimento di Brescia, licenziati dal 13 novembre 1985 al 6 novembre 1988:

periodo: dal 6 maggio 1989 al 5 novembre 1989;
CIPI 30 maggio 1985: dall'8 ottobre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

9) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cartiera S. Ciriaco*, con sede in Ciriè (Torino) e stabilimento di Ciriè (Torino), licenziati dal 4 maggio 1986:

periodo: dal 25 ottobre 1989 al 24 aprile 1990;
CIPI 8 giugno 1983: dal 4 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987.

10) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Pali Adriano*, con sede in S. Giovanni al Natisone (Udine) e stabilimento di S. Giovanni al Natisone (Udine), licenziati dal 5 ottobre 1985 al 1° aprile 1988:

periodo: dal 28 marzo 1989 al 27 settembre 1989;
CIPI 3 agosto 1984: dal 10 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

11) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. G.S.M. Gianotti*, con sede in Asti e stabilimento di Asti, frazione S. Marzanotto, licenziati dal 31 ottobre 1986 al 29 ottobre 1988:

periodo: dal 28 ottobre 1989 al 27 aprile 1990;
CIPI 2 maggio 1985: dal 5 novembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

12) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ferriere di Borgaro*, appartenente al settore siderurgico (class. Istat 221, 222.1/2, 223, 224.2 e 312 anno 1981 e class. Istat 3.09.01, 3.09.02, 3.09.03, 3.09.04 e 3.09.05 anno 1971) con sede in Borgaro (Torino) e stabilimento di Borgaro (Torino), licenziati dal 29 dicembre 1986:

periodo: dal 30 giugno 1989 al 29 dicembre 1989;
CIPI 3 luglio 1986: dal 17 marzo 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

13) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Industrie riunite Mario Sabot*, con sede in Manzano (Udine) e stabilimento di Manzano (Udine), licenziati dal 31 maggio 1984:

periodo: dal 24 maggio 1989 al 23 novembre 1989;
CIPI 23 settembre 1983: dal 17 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 giugno 1988.

14) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. I.C.I. nord*, con sede in Torino e stabilimento di Moncalieri (Torino), licenziati dal 29 luglio 1983:

periodo: dal 20 luglio 1989 al 19 gennaio 1990;
CIPI 8 giugno 1983: dal 1° gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

15) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Vetrofarm*, con sede in Torino e stabilimento di Volvera (Torino), licenziati dal 2 aprile 1982 al 5 aprile 1982:

periodo: dal 15 giugno 1989 al 14 dicembre 1989;
CIPI 22 dicembre 1982 dal 4 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

16) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Champion Spark Plug italiana*, con sede in Druento (Torino) e stabilimento di Druento (Torino), licenziati dal 27 settembre 1987 al 25 settembre 1988:

periodo: dal 20 settembre 1989 al 19 marzo 1990;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 3 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

17) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Calzaturificio Belvedere*, con sede in Ostiano (Cremona) e stabilimento di Ostiano (Cremona), licenziati dal 29 dicembre 1986 al 2 gennaio 1989:

periodo: dal 2 luglio 1989 al 1° gennaio 1990;
CIPI 27 novembre 1986: dal 27 dicembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

18) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Tienne*, con sede in Milano e stabilimento di Filago (Bergamo), licenziati dal 2 luglio 1987 al 29 dicembre 1988:

periodo: dal 28 giugno 1989 al 27 dicembre 1989;
CIPI 11 febbraio 1988: dal 7 gennaio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

19) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. FIT ferrotubi*, con sede in Milano e stabilimenti di Forlì, Genova e Napoli, licenziati dal 25 dicembre 1987 al 22 giugno 1988:

periodo: dal 18 giugno 1989 al 17 dicembre 1989;
CIPI 13 marzo 1987: dal 31 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1988.

20) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Pre-Casa*, con sede in Fiumicello (Udine) e stabilimento di Fiumicello (Udine), licenziati dal 18 agosto 1984:

periodo: dal 12 febbraio 1989 all'11 agosto 1989;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 15 marzo 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

21) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. C.I.P.A. - Costruttori iniettori pompe accessori*, con sede in Paderno Dugnano (Milano) e stabilimento di Paderno Dugnano (Milano), licenziati dal 22 ottobre 1987:

periodo: dal 24 ottobre 1989 al 23 aprile 1990;
CIPI 22 marzo 1984: dal 1° novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1988.

22) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Form Sport di I. e G. Formenti & C.*, con sede in Castelcovati (Brescia) e stabilimento di Castelcovati (Brescia), licenziati dal 15 novembre 1983:

periodo: dal 10 maggio 1989 al 9 novembre 1989;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 15 novembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1988.

23) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Maglificio Giani di Giani Giancarlo & C.*, con sede in Cassano Magnago (Varese) e stabilimento di Cassano Magnago (Varese), licenziati dal 12 aprile 1985:

periodo: dal 15 aprile 1989 al 14 ottobre 1989;
CIPI 10 luglio 1985: dal 2 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989.

24) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Novali Leone & figli*, con sede in Cene (Bergamo) e stabilimento di Cene (Bergamo), licenziati dal 10 aprile 1988 all'11 ottobre 1988:

periodo: dal 12 ottobre 1989 all'11 aprile 1990;
CIPI 5 maggio 1988: dal 14 aprile 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989.

25) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Star club diffusion*, con sede in Cigognolo (Cremona) e stabilimento di Cigognolo (Cremona), licenziati dal 28 settembre 1985:

periodo: dal 27 settembre 1989 al 26 marzo 1990;
CIPI 30 maggio 1985: dal 29 agosto 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989.

26) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Maestri carnici dell'Ampezzano*, con sede in Ampezzano (Udine) e stabilimento di Ampezzano (Udine), licenziati dal 24 settembre 1988 al 25 marzo 1989:

periodo: dal 26 settembre 1989 al 25 marzo 1990;
CIPI 27 ottobre 1988: dal 28 settembre 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989.

27) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Rivolta e Crivelli*, con sede in Agrate Brianza (Milano) e stabilimento di Agrate Brianza (Milano), licenziati dal 16 novembre 1985:

periodo: dal 16 novembre 1989 al 15 maggio 1990;
CIPI 28 novembre 1985: dal 17 dicembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1989.

28) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cumini*, con sede in Cassacco (Udine) e stabilimento di Cassacco (Udine), licenziati dal 30 ottobre 1985:

periodo: dal 1° novembre 1989 al 30 aprile 1990;
CIPI 19 settembre 1985: dall'11 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989.

29) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Aqua Seria*, con sede in S. Abbondio, fraz. Aqua Seria (Como), e stabilimento di S. Abbondio, fraz. Aqua Seria (Como), licenziati dal 10 ottobre 1988 al 3 aprile 1989:

periodo: 4 ottobre 1989 al 3 aprile 1990;
CIPI 20 luglio 1988: dal 21 settembre 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1989.

30) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Icav*, con sede in Vigone (Torino) e stabilimento di Vigone (Torino), licenziati dal 28 marzo 1986:

periodo: dal 29 settembre 1989 al 28 marzo 1990;
CIPI 14 ottobre 1986: dal 28 marzo 1986;
causa: crisi aziendale.

31) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Fonderia Brenta*, con sede in Cadoneghe (Padova) e stabilimento di Cadoneghe (Padova), licenziati dal 25 luglio 1985:

periodo: dal 26 gennaio 1989 al 25 luglio 1989;
CIPI 31 luglio 1986: dal 25 luglio 1985;
causa: crisi aziendale.

32) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Pico*, con sede in Barengo (Novara) e stabilimento di Barengo (Novara), licenziati dal 20 settembre 1988 al 21 marzo 1989:

periodo: dal 22 marzo 1989 al 21 settembre 1989;
CIPI 5 maggio 1988: dal 22 settembre 1986;
causa: crisi aziendale.

33) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Calzaturificio Monbianco*, con sede in Gozzano (Novara) e stabilimento di Gozzano (Novara), licenziati dal 7 aprile 1988 all'8 ottobre 1988:

periodo: dal 9 ottobre 1988 all'8 aprile 1989;
CIPI 20 luglio 1988: dal 15 aprile 1985;
causa: crisi aziendale.

34) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Morgexcarbo*, con sede in Morgex (Aosta) e stabilimento di Morgex (Aosta), licenziati dal 30 marzo 1989 al 30 settembre 1989:

periodo: dal 1° ottobre 1989 al 31 marzo 1990;
CIPI 2 giugno 1989: dal 12 gennaio 1987;
causa: crisi aziendale.

35) Lavoratori dell'azienda *Soc. Legatoria editoriale di Casini Aldo*, con sede in Settimo Torinese (Torino) e stabilimento di Settimo Torinese (Torino), licenziati dal 10 gennaio 1986;

periodo: dall'11 luglio 1989 al 10 gennaio 1990;
CIPI 1° agosto 1985: dal 1° luglio 1983;
causa: crisi aziendale.

36) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Unidal*, con sede in Milano e stabilimento di Torino, licenziati dal 27 dicembre 1981:

periodo: dal 19 maggio 1989 al 9 settembre 1989;
CIPI 27 gennaio 1978: dal 1° gennaio 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1985.

37) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Sitel*, con sede in Genova e stabilimenti di Alessandria e Asti, Cosenza, Castrovillari (Cosenza) e Catanzaro, Frosinone, Sora (Frosinone) e Roma, Imperia, Sanremo (Imola) e Genova, Napoli e Salerno, licenziati dal 5 luglio 1984:

periodo: dal 20 marzo 1989 al 19 settembre 1989;
CIPI 17 settembre 1981: dal 2 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1986.

38) Lavoratori dell'azienda *Soc. F.lli De Vita*, con sede in Casella Scrivia (Genova) e stabilimento di Casella Scrivia (Genova), licenziati dall'8 novembre 1986:

periodo: dal 3 novembre 1988 al 2 maggio 1989;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 21 luglio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

39) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Borgo Rubber*, con sede in Cumiana (Torino) e stabilimento di Bruino (Torino), licenziati dal 15 marzo 1985:

periodo: dal 2 giugno 1989 al 1° dicembre 1989;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 4 gennaio 1982;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

40) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Olma*, con sede in Torino e stabilimento di Pianezza (Torino), licenziati dal 25 gennaio 1985:

periodo: dal 12 luglio 1989 all'11 gennaio 1990;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 30 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1990 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Cosmos*, con sede in Latina e stabilimento di Latina, licenziati dal 16 maggio 1984:

periodo: dal 29 luglio 1989 al 28 gennaio 1990;
CIPI 26 marzo 1981: dal 12 settembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1986.

2) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Dukron italiana*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina), licenziati dal 6 febbraio 1985 al 28 ottobre 1988:

periodo: dal 27 ottobre 1989 al 26 aprile 1990;
CIPI 8 giugno 1983: dal 30 agosto 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

3) Lavoratori dell'azienda *Soc. laboratorio scuola S. Benedetto*, con sede in Subiaco (Roma) e stabilimento di Subiaco (Roma), licenziati dal 22 settembre 1983:

periodo: dal 15 settembre 1989 al 14 marzo 1990;
CIPI 6 maggio 1981: dal 1° gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1987.

4) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Signe*, con sede in Roma e stabilimento di Ceccano (Frosinone), licenziati dal 29 dicembre 1985 al 20 dicembre 1988:

periodo: dal 15 dicembre 1989 al 14 giugno 1990;
CIPI 22 marzo 1984: dal 3 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

5) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Rizzoli editore*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, licenziati dall'11 maggio 1986 al 7 novembre 1988:

periodo: dal 3 novembre 1989 al 2 maggio 1990;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 17 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

6) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. F.lli Messersì*, con sede in Ostra (Ancona) e stabilimenti di Ostra (Ancona) e Senigallia (Ancona), licenziati dal 17 aprile 1986 al 12 ottobre 1988:

periodo: dall'11 ottobre 1989 al 10 aprile 1990;
CIPI 18 gennaio 1985: dal 23 aprile 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

7) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Sata torcitura*, con sede in Ascoli Piceno e stabilimento di Ascoli Piceno, licenziati dal 29 maggio 1986 al 23 novembre 1988:

periodo: dal 23 novembre 1989 al 22 maggio 1990;
CIPI 19 maggio 1983: dal 1° maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

8) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Snia BPD Viscosa*, con sede in Milano e stabilimento di Colleferro (Roma), licenziati dal 28 aprile 1986 al 23 ottobre 1988:

periodo: dal 19 ottobre 1989 al 18 aprile 1990;
CIPI 19 novembre 1981: dal 3 maggio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987.

9) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Victor cuoio shoes*, con sede in Fusignano (Ravenna) e stabilimento di Fusignano (Ravenna), licenziati dal 22 ottobre 1986:

periodo: dal 19 ottobre 1989 al 18 aprile 1990;
CIPI 12 giugno 1984: dal 13 aprile 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

10) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Ceramica Vega*, con sede in Nepi (Viterbo) e stabilimento di Settevene (Viterbo), licenziati dal 29 novembre 1984:

periodo: dal 24 novembre 1989 al 23 maggio 1990;
CIPI 28 marzo 1985: dal 3 settembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 giugno 1988.

11) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Edilizia industrializzata vibrata*, con sede in Ardea (Roma) e stabilimento di Ardea (Roma), licenziati dal 7 giugno 1984:

periodo: dal 26 novembre 1989 al 25 maggio 1990;
CIPI 28 novembre 1985: dal 7 giugno 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 giugno 1988.

12) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Hi-Fi Galactron international*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimento di Ariccia (Roma), licenziati dal 18 maggio 1984:

periodo: dal 10 novembre 1989 al 9 maggio 1990;
CIPI 2 maggio 1985: dal 1° agosto 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 giugno 1988.

13) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Roncuzzi Guido costruzioni meccaniche e fondiarie*, con sede in Ravenna e stabilimento di Ravenna, licenziati dal 1° ottobre 1987 al 1° ottobre 1988:

periodo: dal 31 marzo 1989 al 30 settembre 1989;
CIPI 8 aprile 1987: dal 2 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

14) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Maglificio Grazia Torino di Bucci Rosa & C.*, con sede in Trani (Bari) e stabilimento di Trani (Bari), licenziati dal 21 ottobre 1987 al 22 ottobre 1988:

periodo: dal 18 ottobre 1989 al 17 aprile 1990;
CIPI 6 agosto 1987: dal 1° ottobre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

15) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. T.M.T.*, con sede in Camerata Picena (Ancona) e stabilimento di Camerata Picena (Ancona), licenziati dal 23 novembre 1984:

periodo: dal 16 novembre 1989 al 15 maggio 1990;
CIPI 13 febbraio 1986: dal 23 novembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 novembre 1988.

16) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Ales Baby*, appartenente al settore abbigliamento, maglieria e affini del comune di Putignano (Bari), con sede in Putignano (Bari) e stabilimento di Putignano (Bari), licenziati dal 12 novembre 1987 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 27 dicembre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 8 aprile 1987: dal 1° novembre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1989.

17) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Calzaturificio Leone*, con sede in Corridonia (Macerata) e stabilimento di Corridonia (Macerata), licenziati dal 16 aprile 1988 al 17 ottobre 1988:

periodo: dal 21 ottobre 1989 al 20 aprile 1990;
CIPI 20 luglio 1988: dal 30 aprile 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 marzo 1989.

18) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Biallo*, con sede in Modugno (Bari) e stabilimento di Modugno (Bari), licenziati dal 14 maggio 1988 al 13 novembre 1988:

periodo: dal 15 novembre 1989 al 14 maggio 1990;
CIPI 24 marzo 1988: dal 2 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989.

19) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Officine Lorev di Romolo Lori*, con sede in Fabriano (Ancona) e stabilimento di Fabriano (Ancona), licenziati dal 12 aprile 1985:

periodo: dal 15 ottobre 1989 al 14 aprile 1990;
CIPI 3 agosto 1984: al 31 dicembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989.

20) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. S.A.C.E.P. - Società azionaria costruzioni edili prefabbricate*, con sede in Bertinoro (Forlì) e stabilimenti di Bertinoro (Forlì) e Caivano (Napoli), licenziati dal 31 dicembre 1988 al 29 giugno 1989:

periodo: dal 30 giugno 1989 al 29 dicembre 1989;
CIPI 3 luglio 1986: dal 31 dicembre 1985;
causa: crisi aziendale.

21) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Mobilificio Montesi*, con sede in Senigallia (Ancona) e stabilimento di Senigallia (Ancona), licenziati dal 18 novembre 1985:

periodo: dal 20 novembre 1989 al 19 maggio 1990;
CIPI 20 marzo 1986: dal 20 giugno 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1989.

22) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Maglificio Bill Boo*, con sede in Fano (Pesaro) e stabilimento di Fano (Pesaro), licenziati dal 24 settembre 1988 al 31 marzo 1989:

periodo: dal 1° ottobre 1989 al 31 marzo 1990;
CIPI 14 giugno 1988: dal 29 settembre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1989.

23) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Accordiola*, con sede in Camerano (Ancona) e stabilimento di Camerano (Ancona), licenziati dal 20 settembre 1985:

periodo: dal 21 marzo 1989 al 20 settembre 1989;
CIPI 20 marzo 1986: dal 20 settembre 1985;
causa: crisi aziendale.

24) Lavoratori dell'azienda *Scarl coop. agricola «La Salentina»*, con sede in Leverano (Lecce) e stabilimento di Leverano (Lecce), licenziati dal 20 marzo 1986 al 20 settembre 1989:

periodo: dal 21 settembre 1989 al 20 marzo 1990;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 20 marzo 1986;
causa: crisi aziendale.

25) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore confezioni in maglieria esterna e intimo, operanti in comune di Bitonto (Bari), a decorrere dal 2 ottobre 1980 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 4 dicembre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 14 ottobre 1981: con effetto dal 1° settembre 1980;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 22 ottobre 1981.

26) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Hasler italiana*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimento di Ariccia (Roma), licenziati dal 29 dicembre 1982 al 5 marzo 1988:

periodo: dal 1° settembre 1989 al 28 febbraio 1990;
CIPI 19 novembre 1981: dal 26 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984.

27) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Comiro*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), licenziati dal 24 giugno 1983:

periodo: dal 4 novembre 1989 al 3 maggio 1990;
CIPI 18 aprile 1979: dal 1° luglio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 febbraio 1984.

28) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Delta confezioni*, con sede in Ferentino (Frosinone) e stabilimento di Ferentino (Frosinone), licenziati dal 29 luglio 1983 al 7 novembre 1988:

periodo: dal 3 novembre 1989 al 2 maggio 1990;
CIPI 27 maggio 1982: dal 1° settembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 novembre 1984.

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1990 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 1° giugno 1977 per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cartario operanti nei comuni di Cairate, Fagnano Olona, Lonate Ceppino, Gorla Maggiore (Varese), è prolungata dal 4 agosto 1987 al 3 febbraio 1988.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1990 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. IB-Mei*, con sede in Asti e stabilimento di Asti, licenziati dal 6 ottobre 1977 al 10 febbraio 1988:

periodo: dal 9 agosto 1988 all'8 febbraio 1989;
CIPI 24 febbraio 1978: dal 23 maggio 1977;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 giugno 1978.

2) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore elettromeccanico, operanti in comune di Asti, a decorrere dal 6 ottobre 1977 al 31 dicembre 1988:

periodo: dall'8 settembre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 4 luglio 1978: con effetto dal 1° ottobre 1977;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 settembre 1978.

3) Lavoratori dell'azienda *Soc. Mecort meccanica*, con sede in Cortiglione d'Asti (Asti) e stabilimento di Cortiglione d'Asti (Asti), licenziati dal 2 novembre 1982 al 3 gennaio 1989:

periodo: dal 3 luglio 1989 al 2 gennaio 1990;
CIPI 22 febbraio 1983: dal 19 luglio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1984.

4) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Venchi unica 2000*, con sede in Torino e stabilimenti di Collegno (Torino) e Torino, licenziati dal 24 luglio 1982:

periodo: dal 18 giugno 1989 al 17 dicembre 1989;
CIPI 20 luglio 1978: dal 30 giugno 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1984.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1990 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dall'azienda sottospecificata, a decorrere dalla data indicata, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per il periodo indicato:

1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. R.S.M.*, con sede in Lugnacco Canavese (Torino) e stabilimento di Lugnacco Canavese (Torino), licenziati dal 6 novembre 1983:

periodo: dal 4 maggio 1986 al 3 novembre 1986;
CIPI 7 novembre 1980: dal 12 maggio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 27 maggio 1988.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1990 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dopo il 31 dicembre 1987 per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Manfredonia (Foggia) è prolungata dal 2 aprile 1988 al 1° ottobre 1988.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1990 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dopo il 31 dicembre 1987 per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Manfredonia (Foggia) è prolungata dal 2 ottobre 1988 al 1° aprile 1989.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1990 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dopo il 31 dicembre 1987 per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Manfredonia (Foggia) è prolungata dal 2 aprile 1989 al 1° ottobre 1989.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1990 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dopo il 31 dicembre 1987 per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Manfredonia (Foggia) è prolungata dal 2 ottobre 1989 al 4 dicembre 1989.

90A1320

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1990 in favore di trentanove dipendenti dalla S.n.c. M.C.B. - Manifattura cartonaggi Baroncelli Luigi & C., occupati presso gli stabilimenti di Piacenza e Calendasco (Piacenza), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore medie settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° ottobre 1989 al 30 settembre 1990.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Sigi - Società italiana gestioni industriali*, con sede in Monocalzati (Avellino) e stabilimento di Monocalzati (Avellino):

periodo: dal 28 novembre 1988 all'11 maggio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 1° dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.r.l. Sigi - Società italiana gestioni industriali*, con sede in Monocalzati (Avellino) e stabilimento di Monocalzati (Avellino):

periodo: dal 12 maggio 1989 all'11 novembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 12 maggio 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 12 maggio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *Calzaturificio Calbi S.r.l.*, già *S.p.a.*, con sede in Mercogliano (Avellino) e stabilimento di Mercogliano (Avellino):

periodo: dall'8 novembre 1988 al 7 maggio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dall'8 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

4) *Calzaturificio Calbi S.r.l.*, già *S.p.a.*, con sede in Mercogliano (Avellino) e stabilimento di Mercogliano (Avellino):

periodo: dall'8 maggio 1989 al 5 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dall'8 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. F.lli Feltrinelli*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° luglio 1989 al 30 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 12 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Nuova manifatture cotoniere merid. ex M.C.M.*, con sede in Salerno e stabilimenti di Angri (Salerno), Nocera Inferiore (Salerno) ed uffici di Salerno:

periodo: dal 26 dicembre 1988 al 25 giugno 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 30 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

7) *S.r.l. Blox*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli):

periodo: dal 7 febbraio 1988 al 6 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 4 febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. Blox*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli):

periodo: dal 7 agosto 1988 al 2 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 4 febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Avis - Ind. stabiensi meccaniche e navali*, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 30 giugno 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Avis - Ind. stabiensi meccaniche e navali*, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli):

periodo: dal 1° luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

11) *S.r.l. Davide Morlicchio*, con sede in Scafati (Salerno) e stabilimento di Scafati (Salerno):

periodo: dal 1° febbraio 1988 al 31 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 1° febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

12) *S.r.l. Davide Morlicchio*, con sede in Scafati (Salerno) e stabilimento di Scafati (Salerno):

periodo: dal 1° agosto 1988 al 29 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 1° febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. I.C.M.I. - Industrie cantieri metallurgici italiani*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 27 marzo 1989 al 26 settembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. I.C.M.I. - Industrie cantieri metallurgici italiani*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 27 settembre 1989 al 25 marzo 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

15) *S.r.l. Franco Ginestous & C.*, con sede in Marigliano (Napoli) e stabilimento di Marigliano (Napoli):

periodo: dal 1° maggio 1988 al 30 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 28 aprile 1986;
pagamento diretto: si.

16) *S.r.l. Franco Ginestous & C.*, con sede in Marigliano (Napoli) e stabilimento di Marigliano (Napoli):

periodo: dal 31 ottobre 1988 al 30 aprile 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 28 aprile 1986;
pagamento diretto: si.

17) *S.r.l. Franco Ginestous & C.*, con sede in Marigliano (Napoli) e stabilimento di Marigliano (Napoli):

periodo: dal 1° maggio 1989 al 22 agosto 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 28 aprile 1986;
pagamento diretto: si.

18) *S.r.l. Franco Ginestous & C.*, con sede in Marigliano (Napoli) e stabilimento di Marigliano (Napoli):

periodo: dal 23 agosto 1989 al 18 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 23 agosto 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 23 agosto 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

19) *S.p.a. Moccia Irme*, con sede in Napoli e stabilimento di Montesarchio (Benevento):

periodo: dal 3 aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 6 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

20) *S.r.l. Giuseppe De Negri & Figli*, con sede in Sala (Caserta) e stabilimento di Sala (Caserta):

periodo: dal 30 luglio 1989 al 28 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 27 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Tecnotubi*, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e stabilimento di Torre Annunziata (Napoli):

periodo: dal 12 dicembre 1988 all'11 giugno 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 12 dicembre 1988;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Tecnotubi*, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e stabilimento di Torre Annunziata (Napoli):

periodo: dal 12 giugno 1989 al 10 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 12 dicembre 1989;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. Cirio Bertolli De Rica - Soc. gen. cons. alim.*, con sede in Napoli e stabilimenti di Caivano (Napoli), Castellammare di Stabia (Napoli), Livorno, Pagani (Salerno), Piana di Monte Verna (Caserta), S. Polo (Piacenza), S. Giovanni a Teduccio (Napoli) - Sedi amministrative in Napoli, Milano, Sezze Romano (Latina), Sorbano (Lucca) e Vigliena (Napoli):

periodo: dal 31 ottobre 1988 al 30 aprile 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dal 1° novembre 1986;
pagamento diretto: si.

24) *S.p.a. Cirio Bertolli De Rica - Soc. gen. cons. alim.*, con sede in Napoli e stabilimenti di Caivano (Napoli), Castellammare di Stabia (Napoli), Livorno, Pagani (Salerno), Piana di Monte Verna (Caserta), S. Polo (Piacenza), S. Giovanni a Teduccio (Napoli) - Sedi amministrative in Napoli e Milano, Sezze Romano (Latina), Sorbano (Lucca) e Vigliena (Napoli):

periodo: dal 1° maggio 1989 al 29 ottobre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dal 1° novembre 1986;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. Cirio Bertolli De Rica - Soc. gen. cons. alim.*, con sede in Napoli e stabilimenti di Porto Ercole (Grosseto), Vieste (Foggia) e Villafranca (Verona):

periodo: dal 31 ottobre 1988 al 31 marzo 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 1° novembre 1986;
pagamento diretto: si.

26) *S.p.a. Cirio Bertolli De Rica - Soc. gen. cons. alim.*, con sede in Napoli e stabilimenti di Porto Ercole (Grosseto) e Villafranca (Verona) esclusa l'unità di Vieste (Foggia):

periodo: dal 1° aprile 1989 al 30 aprile 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 1° novembre 1986;
pagamento diretto: si.

27) *S.p.a. Officine casertane*, con sede in Napoli e stabilimento di S. Nicola la Strada (Caserta):

periodo: dal 28 agosto 1989 al 25 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1988: dal 31 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

28) *S.r.l. Fertilgest* ora *Fabb. intercons. concimi prodotti chimici Campania*, con sede in Roma e stabilimento di Napoli-Bagnoli:

periodo: dal 6 febbraio 1989 al 5 agosto 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 7 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

29) *S.r.l. Fertilgest* ora *Fabb. intercons. concimi prodotti chimici Campania*, con sede in Roma e stabilimento di Napoli-Bagnoli:

periodo: dal 6 agosto 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 7 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

30) *Ditta Gallo Pasquale c/o Avis*, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli):

periodo: dal 10 aprile 1989 al 9 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

31) *Ditta Gallo Pasquale c/o Avis*, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli):

periodo: dal 10 ottobre 1989 all'8 aprile 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

32) *S.r.l. Calzaturificio Madison*, con sede in Maddaloni (Caserta) e stabilimento di Arienzo (Caserta):

periodo: dal 12 dicembre 1988 all'11 giugno 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 13 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

33) *S.r.l. Calzaturificio Madison*, con sede in Maddaloni (Caserta) e stabilimento di Arienzo (Caserta):

periodo: dal 12 giugno 1989 al 10 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 13 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

34) *S.p.a. Co.Ri.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dall'11 gennaio 1989 al 9 luglio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento dell'11 gennaio 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dall'11 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
Contributo addizionale: no.

35) *S.p.a. Ce.Tel. - Industria ceramica telese*, con sede in Telese (Benevento) e stabilimento di Telese (Benevento):

periodo: dal 12 ottobre 1987 all'11 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 12 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/77 fino al 22 marzo 1988.

36) *S.p.a. Ce.Tel. - Industria ceramica telese*, con sede in Telese (Benevento) e stabilimento di Telese (Benevento):

periodo: dal 12 aprile 1988 all'11 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 12 ottobre 1987;
pagamento diretto: si.

37) *S.p.a. Ce.Tel. - Industria ceramica telese*, con sede in Telese (Benevento) e stabilimento di Telese (Benevento):

periodo: dal 12 ottobre 1988 all'11 aprile 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 12 ottobre 1987;
pagamento diretto: si.

38) *S.p.a. Ce.Tel. - Industria ceramica telese*, con sede in Telese (Benevento) e stabilimento di Telese (Benevento):

periodo: dal 12 aprile 1989 all'8 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 12 ottobre 1987;
pagamento diretto: si.

39) *S.a.s. F.lli Troncone di Troncone Emidio e C.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 7 gennaio 1989 al 6 luglio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 7 gennaio 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 7 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

40) *S.a.s. F.lli Troncone di Troncone Emidio e C.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 7 luglio 1989 al 6 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 7 gennaio 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 7 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

41) *S.a.s. Calzaturificio Nada di Davide Gabriele & C.*, con sede in Napoli e stabilimento di Arzano (Napoli):

periodo: dal 10 aprile 1989 al 9 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 10 aprile 1989;
pagamento diretto: si.

42) *S.a.s. Calzaturificio Nada di Davide Gabriele & C.*, con sede in Napoli e stabilimento di Arzano (Napoli):

periodo: dal 10 ottobre 1989 all'8 aprile 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 10 aprile 1989;
pagamento diretto: si.

43) *S.r.l. C.M.S.I.*, con sede in Pozzuoli (Napoli) e stabilimento di Pozzuoli (Napoli):

periodo: dal 1° febbraio 1988 al 31 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 1° febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Ilfe serramenti*, con sede in Todi (Perugia) e stabilimento di Todi (Perugia):

periodo: dal 1° maggio 1989 al 12 luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 2 novembre 1987;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 8 agosto 1989, n. 10619/3.

2) *S.p.a. Ilfe serramenti*, con sede in Todi (Perugia) e stabilimento di Todi (Perugia):

periodo: dal 13 luglio 1989 al 7 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 13 luglio 1989 - CIPI 19 maggio 1989;
prima concessione: dal 13 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Latersveva*, con sede in Lucera (Foggia) e stabilimento di Lucera (Foggia):

periodo: dal 25 settembre 1989 al 25 marzo 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 1° aprile 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 1° aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.r.l. Latersveva*, con sede in Lucera (Foggia) e stabilimento di Lucera (Foggia):

periodo: dal 26 marzo 1991 al 1° aprile 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 1° aprile 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 febbraio 1988: dal 1° aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.r.l. Messini pullovers*, con sede in Magione (Perugia) e stabilimento di Magione (Perugia):

periodo: dal 16 ottobre 1989 al 15 aprile 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 14 ottobre 1988 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.r.l. Centro confezioni camicie*, con sede in Catania e stabilimento di Potenza:

periodo: dal 26 giugno 1989 al 24 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

7) *S.r.l. Melody guitars*, con sede in Montelupone (Macerata) e stabilimento di Montelupone (Macerata):

periodo: dal 30 ottobre 1989 al 29 aprile 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 28 aprile 1988 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 28 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale no.

8) *S.p.a. Laterizi Ritucci*, con sede in Ginosa (Taranto) e stabilimento di Ginosa (Taranto):

periodo: dal 27 febbraio 1989 al 27 agosto 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 29 febbraio 1988 - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1980: dal 29 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.p.a. Laterizi Ritucci*, con sede in Ginosa (Taranto) e stabilimento di Ginosa (Taranto):

periodo: dal 28 agosto 1989 al 25 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 29 febbraio 1988 - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1988: dal 29 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.p.a. Calzaturificio La Rocca*, con sede in Castelleone di Suasa (Ancona) e stabilimento di Castelleone di Suasa (Ancona):

periodo: dal 20 novembre 1989 al 21 maggio 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 21 maggio 1987 - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 2 aprile 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale no.

11) *Ditta Franc' Simonel*, con sede in Gubbio (Perugia) e stabilimento di Gubbio (Perugia):

periodo: dal 25 settembre 1989 al 27 marzo 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 27 marzo 1987 - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 27 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.p.a. Bo.Ga.P.*, con sede in Comunanza (Ascoli Piceno) e stabilimento di Comunanza (Ascoli Piceno):

periodo: dal 12 dicembre 1988 all'11 giugno 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 16 dicembre 1986 - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 16 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.p.a. Bo.Ga.P.*, con sede in Comunanza (Ascoli Piceno) e stabilimento di Comunanza (Ascoli Piceno):

periodo: dal 12 giugno 1989 al 16 dicembre 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 16 dicembre 1986 - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 16 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.n.c. Tomaificio Marialuisa*, con sede in S. Maria Rossa (Perugia) e stabilimento di S. Maria Rossa (Perugia):

periodo: dal 25 settembre 1989 al 30 marzo 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 30 marzo 1987 - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 12 settembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

15) *S.p.a. Buitoni*, con sede in Perugia e stabilimenti di Foggia, Perugia e San Sepolcro (Arezzo):

periodo: dal 26 giugno 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1987: dal 29 dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Super Ora Buitoni*, con sede in Perugia e stabilimento di Gambolò (Pavia):

periodo: dal 26 giugno 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 20 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

17) *S.r.l. New Dilas*, con sede in Fabriano (Ancona) e stabilimento di Fabriano (Ancona):

periodo: dall'8 ottobre 1989 al 6 aprile 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 6 aprile 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 6 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

18) *Ditta Ca.Ri.Ma.V. calzaturificio*, con sede in Barletta (Bari) e stabilimento di Barletta (Bari):

periodo: dal 23 aprile 1989 al 22 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 20 aprile 1988 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 20 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

19) *S.r.l. G.T.A.*, con sede in Pagliare del Tronto (Ascoli Piceno) e stabilimento di Pagliare del Tronto frazione Spinetoli (Ascoli Piceno):

periodo: dal 14 agosto 1989 all'11 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 16 febbraio 1989 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1989: dal 16 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. F.I.M.U.*, con sede in Carbonara Scrivia (Alessandria) e stabilimento di Carbonara Scrivia (Alessandria):

periodo: dal 30 ottobre 1989 al 29 aprile 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 16 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.a.s. Calzaturifici New Team*, con sede in Varallo Sesia (Vercelli) e stabilimento di Varallo Sesia (Vercelli):

periodo: dal 30 ottobre 1989 al 29 aprile 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 27 aprile 1988 - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 3 gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Triggiano* già *Superga*, con sede in Torino e stabilimento di Triggiano (Bari):

periodo: dal 27 novembre 1989 al 31 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 9 aprile 1985: dal 4 giugno 1984;
pagamento diretto: si.

4) *Scarpina Donato*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 13 novembre 1989 al 13 maggio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento dell'11 maggio 1988 - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 13 maggio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.d.f. Bonato Bruno & Giussani*, con sede in Cuneo e stabilimento di Cuneo:

periodo: dal 14 agosto 1989 all'11 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 16 febbraio 1987 - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 16 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.d.f. Bonato Bruno & Giussani*, con sede in Cuneo e stabilimento di Cuneo:

periodo: dal 12 febbraio 1990 al 16 febbraio 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 16 febbraio 1987 - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 16 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale no.

7) *S.p.a. Nuove iniziative industriali*, con sede in Milano e stabilimento di Ormea (Cuneo):

periodo: dal 9 ottobre 1989 all'8 aprile 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 13 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

8) *Soc. Marinella di Tacchella Marinella*, con sede in Villafaletto (Cuneo) e stabilimento di Villafaletto (Cuneo):

periodo: dal 2 gennaio 1989 al 1° luglio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento dell'8 luglio 1987 - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dall'8 luglio 1987;
pagamento diretto:
contributo addizionale: no.

9) *Soc. Marinella di Tacchella Marinella*, con sede in Villafaletto (Cuneo) e stabilimento di Villafaletto (Cuneo):

periodo: dal 2 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento dell'8 luglio 1987 - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dall'8 luglio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.p.a. Filidea*, con sede in Caresanablot (Vercelli) e stabilimento di Caresanablot (Vercelli):

periodo: dal 21 agosto 1989 al 26 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 22 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

11) *S.r.l. ICE - Industria componenti elettromeccanici ed elettronici*, con sede in None (Torino) e stabilimento di Gricignano D'Aversa (Caserta):

periodo: dal 2 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: no.

12) *S.p.a. Fata automation*, con sede in Torino e stabilimenti di Leini (Torino) e Torino:

periodo: dal 2 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 15 giugno 1989: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.A. Industria juta*, con sede in Genova e stabilimento di Arquata Scrivia (Alessandria):

periodo: dal 27 febbraio 1989 al 22 agosto 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 15 giugno 1989: dal 1° settembre 1988;
pagamento diretto: si.

2) *Five sud (gruppo SIR)*, con sede in Lamezia Terme (Catanzaro) e stabilimento di Lamezia Terme (Catanzaro):

periodo: dal 25 settembre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 25 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Gimeco*, con sede in Savonera- Venaria (Torino) e stabilimenti di Savonera-Venaria (Torino) e Torino:

periodo: dal 31 ottobre 1988 al 20 marzo 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986: dal 4 novembre 1985;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Gruppo Miroglio tessile* ora *Miroglio tessile*, con sede in Alba (Cuneo) e stabilimenti di Alba (Cuneo), Castagnole (Asti), Cortemilia (Cuneo), Govone (Cuneo), Guarene (Cuneo) e Saluzzo (Cuneo)

periodo: dal 3 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 settembre 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. S.I.C. - Società industria Cardana*, con sede in Ornavasso (Torino) e stabilimento di Ornavasso (Torino):

periodo: dal 27 giugno 1988 al 25 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 28 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Società pneumatici Pirelli*, con sede in Milano e stabilimenti di Cernusco sul Naviglio (Milano), Milano-Bicocca:

periodo: dal 3 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Pirelli sistemi antivibranti*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 3 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. industrie Pirelli*, con sede in Milano e unità di Milano:

periodo: dal 3 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

9) *S.r.l. Adua confezioni*, con sede in Ceva (Cuneo) e stabilimento di Ceva (Cuneo):

periodo: dal 21 novembre 1988 al 21 maggio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 23 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Sidercomit*, con sede in Milano e unità nazionali:

periodo: dal 16 gennaio 1989 al 16 luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
primo decreto ministeriale 22 gennaio 1982: dal 20 luglio 1981;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi* (in amministrazione straordinaria), per il solo stabilimento di Sestri Levante (Genova):

periodo: dal 24 dicembre 1989 al 9 giugno 1990;
causale: crisi aziendale legge n. 143/1985 - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1983: dal 31 gennaio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Lanificio Raffaello*, con sede in Motta Vigana di Massalengo (Milano) e stabilimento di Motta Vigana di Massalengo (Milano)

periodo: dall'8 maggio 1989 al 5 novembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989: dal 11 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Giem condizionamento già O.T.B.*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:

periodo: dal 31 luglio 1989 al 19 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 16 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Vivi*, con sede in Pontevico (Brescia) e stabilimento di Pontevico (Brescia):

periodo: dal 18 settembre 1989 al 18 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 21 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. Italmatch*, con sede in Milano e stabilimento di Pontenuovo di Magenta (Milano):

periodo: dal 9 ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Dervio*, con sede in Dervio (Como) e stabilimento di Dervio (Como):

periodo: dal 25 settembre 1989 al 19 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 28 marzo 1989;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.A. Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 21 agosto 1989 al 18 febbraio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989: dal 24 febbraio 1989;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.n.c. Auteri e Longo*, con sede in Misterbianco (Catania) e stabilimento di Misterbianco (Catania):

periodo: dal 16 aprile 1989 al 14 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 26 giugno 1987 - CIPI 11 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 20 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.n.c. Auteri e Longo*, con sede in Misterbianco (Catania) e stabilimento di Misterbianco (Catania):

periodo: dal 15 ottobre 1989 al 14 aprile 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 26 giugno 1987 - CIPI 11 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 20 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Wagi Italia*, con sede in Patti (Messina) e stabilimento di Patti (Messina):

periodo: dal 11 settembre 1989 all'11 marzo 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento dell'11 marzo 1987 - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1983: dal 1° agosto 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Geraci Saverio & C.*, con sede in Palermo e stabilimento di Palermo:

periodo: dal 15 maggio 1989 al 12 novembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 17 novembre 1986 - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 15 ottobre 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. Geraci Saverio & C.*, con sede in Palermo e stabilimento di Palermo:

periodo: dal 13 novembre 1989 al 17 novembre 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 17 novembre 1986 - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 15 ottobre 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Speda Roccalumera*, con sede in Messina e stabilimento di Messina:

periodo: dal 18 settembre 1989 al 18 marzo 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 24 marzo 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 24 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.r.l. Venus confezioni*, con sede in Pescara e stabilimento di Fossacesia (Chieti):

periodo: dal 1° marzo 1989 al 27 agosto 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 28 febbraio 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 28 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.r.l. P.V. Meccanica*, con sede in Atessa (Chieti) e stabilimento di Atessa (Chieti):

periodo: dal 13 novembre 1989 al 12 maggio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento dell'11 novembre 1988 - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 15 giugno 1989: dall'11 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.p.a., S.T.S.* con sede in Atessa (Chieti) e stabilimento di Atessa (Chieti):

periodo: dal 12 novembre 1989 al 12 maggio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento dell'11 novembre 1988 - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 15 giugno 1989: dall'11 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.r.l. Co.Me.Co. - Consorzio meridionale cooperative*, con sede in S. Benedetto dei Marsi (L'Aquila), e stabilimento di S. Benedetto dei Marsi (L'Aquila):

periodo: dall'11 dicembre 1988 all'11 giugno 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 10 giugno 1988 - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 29 maggio 1989: dal 9 novembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.r.l. Co.Me.Co. - Consorzio meridionale cooperative*, con sede in S. Benedetto dei Marsi (L'Aquila), e stabilimento di S. Benedetto dei Marsi (L'Aquila):

periodo: dal 12 giugno 1989 al 10 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 10 giugno 1988 - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 29 maggio 1989: dal 9 novembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.r.l. Junior Jet*, con sede in Bucchianico (Chieti) e stabilimento di Bucchianico (Chieti):

periodo: dal 20 novembre 1989 al 20 maggio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 25 maggio 1988 - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 25 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

90A1321

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Provvedimenti concernenti la classificazione e la declassificazione di strade statali

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1989, n. 1981, la variante realizzata dall'ANAS tra il km 71 + 310 (Bessimo) e il km 89 + 150 (svincolo di Breno) della strada statale n. 42 «del Tonale e della Mendola», viene attribuita a quest'ultima strada statale, in sostituzione del corrispondente itinerario sotteso dalla variante stessa.

I tratti di ex strada statale n. 42 compresi tra i km 71 + 310 e 89 + 150 vengono declassificati a strade comunali e consegnati ai comuni di Darfo, Boario, Terme, Piancogno, Cividate Comuno e Breno, a ciascuno per la parte di propria competenza territoriale, ad eccezione dei tratti ubicati tra i km 75 + 035 e 76 + 155 e tra i km 84 + 140 e 87 + 720 che vengono assegnati rispettivamente alle strade statali n. 294 e n. 345, in prolungamento del loro attuale itinerario.

Il caposaldo intermedio «Breno» della strada statale n. 42 «del Tonale e della Mendola» viene rettificato in: «svincolo di Breno».

Il caposaldo terminale «Inn. strada statale n. 42 presso Darfo» della strada statale n. 510 «Sebina Orientale» viene rettificato in: «svincolo strada statale n. 42 presso Darfo» e l'estesa fissata in km 47 + 475 anziché km 47 + 230).

La strada statale n. 510 assume pertanto la seguente successione di caposaldi: «Innesto strada statale n. 11 in località Cascina del Barco (presso Mandolossa) - Iseo - svincolo strada statale n. 42 presso Darfo».

Il vecchio tratto di strada statale n. 150 compreso tra i km 47 + 230 e 48 + 771 (innesto ex strada statale n. 42 a Corna di Darfo), viene declassificato a strada comunale e consegnato al comune di Darfo Boario Terme, competente per territorio.

Il tratto di ex strada statale n. 42 compreso tra i km 75 + 035 e 76 + 155 ed il contiguo nuovo raccordo ubicato tra le località di Erbanno e Montecchio vengono incorporati nell'itineraio della strada statale n. 294 «della Val di Scalve».

Il caposaldo terminale della strada statale n. 294 viene rettificato in: «svincolo strada statale n. 42 presso Boario Terme», e l'estesa variata dagli attuali km 56 + 950 a km 59 + 428.

Il tratto di ex strada statale n. 42 compreso tra i km 84 + 140 (stazione di Cividate Malegno) e 87 + 720 (Breno) ed il contiguo nuovo raccordo ubicato tra le località di stazione di Cividate Malegno e Ronco Inferiore vengono incorporati nell'itinerario terminale della strada statale n. 345 «delle tre Valli» che rettifica il caposaldo terminale da «Innesto 23 n. 42 e Breno a: svincolo strada statale n. 42 presso Cividate Camuno» e l'estesa dagli attuali km 86 + 510 a km 91 + 142.

90A1345

MINISTERO DEL TESORO

N. 52

Corso dei cambi del 14 marzo 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1264,150	1264,150	1265,50	1264,150	1264,150	1264,150	1264,240	1264,150	1264,150	—
E.C.U.	1504,500	1504,500	1504,50	1504,500	1504,500	1504,500	1504,500	1504,500	1504,500	—
Marco tedesco	738,150	738,150	737,25	738,150	738,150	738,150	738,150	738,150	738,150	—
Franco francese	218,410	218,410	218,49	218,410	218,410	218,410	218,410	218,410	218,410	—
Lira sterlina	2028 —	2028 —	2028 —	2028 —	2028,800	2028 —	2027,800	2028 —	2028 —	—
Fiorino olandese	655,360	655,360	655,75	655,360	655,360	655,360	655,450	655,360	655,360	—
Franco belga	35,535	35,535	35,57	35,535	35,535	35,535	35,542	35,535	35,535	—
Peseta spagnola	11,488	11,488	11,49	11,488	11,488	11,488	11,494	11,488	11,488	—
Corona danese	192,660	192,660	192,50	192,660	192,660	192,660	192,670	192,660	192,660	—
Lira irlandese	1962,500	1962,500	1965 —	1962,500	1962,50	1962,50	1962,700	1962,500	1962,500	—
Dracma greca	7,791	7,791	7,77	7,791	7,791	7,791	7,759	7,791	7,791	—
Escudo portoghese	8,359	8,359	8,37	8,359	8,359	8,359	8,357	8,359	8,359	—
Dollaro canadese	1077,100	1077,100	1080 —	1077,100	1077,100	1077,10	1078 —	1077,100	1077,100	—
Yen giapponese	8,311	8,311	8,35	8,311	8,311	—	8,311	8,311	8,311	—
Franco svizzero	829,790	829,790	830 —	829,790	829,790	829,79	829,750	829,790	829,790	—
Scellino austriaco	104,876	104,876	104,95	104,876	104,876	104,876	104,875	104,876	104,876	—
Corona norvegese	191,050	191,050	191 —	191,050	191,050	191,050	191,120	191,050	191,050	—
Corona svedese	204,420	204,420	204,25	204,420	204,420	204,420	204,400	204,420	204,420	—
Marco finlandese	312,800	312,800	313 —	312,800	312,800	312,800	312,700	312,800	312,800	—
Dollaro australiano	964,700	964,700	965 —	964,700	964,70	964,700	964,250	964,700	964,700	—

Media dei titoli del 14 marzo 1990

Rendita 5% 1935	70,350
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,125
» 9% » » 1976-91	99,100
» 10% » » 1977-92	98,175
» 12% (Beni Esteri 1980)	102 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,700
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	91,950
» » » 22- 6-1987/91	91,600
» » » 18- 3-1987/94	74,650
» » » 21- 4-1987/94	74,675
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	92,700
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,150
» » » 13,25% 18- 4-1987/92	100 —
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,600
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,400
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	90,725
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,075
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,425

Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	97 —
» » » TR 2,5% 1983/93	85,750
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100,100
» » » » 16- 8-1985/90	100,100
» » » » 18- 9-1985/90	100,100
» » » » 18-10-1985/90	100,025
» » » » 1-11-1983/90	100,725
» » » » 18-11-1985/90	100,050
» » » » 1-12-1983/90	100,800
» » » » 18-12-1985/90	100,250
» » » » 1- 1-1984/91	100,975
» » » » 17- 1-1986/91	100,400
» » » » 1- 2-1984/91	100,050
» » » » 18- 2-1986/91	101,025
» » » » 1- 3-1984/91	100,025
» » » » 18- 3-1986/91	100,175

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91. . . .	100,625
» » » »	1- 5-1984/91. . . .	100,575
» » » »	1- 6-1984/91. . . .	100,775
» » » »	1- 7-1984/91. . . .	100,650
» » » »	1- 8-1984/91. . . .	100,600
» » » »	1- 9-1984/91. . . .	100,625
» » » »	1-10-1984/91. . . .	100,400
» » » »	1-11-1984/91. . . .	100,425
» » » »	1-12-1984/91. . . .	100,300
» » » »	1- 1-1985/92. . . .	100,500
» » » »	1- 2-1985/92. . . .	100,250
» » » »	18- 4-1986/92. . . .	99,450
» » » »	19- 5-1986/92. . . .	98,950
» » » »	20- 7-1987/92. . . .	99,020
» » » »	19- 8-1987/92. . . .	99,125
» » » »	1-11-1987/92. . . .	98,600
» » » »	1-12-1987/92. . . .	98,550
» » » »	1- 1-1988/93. . . .	98,200
» » » »	1- 2-1988/93. . . .	98,100
» » » »	1- 3-1988/93. . . .	98,020
» » » »	1- 4-1988/93. . . .	98,020
» » » »	1- 5-1988/93. . . .	98,850
» » » »	1- 6-1988/93. . . .	98,800
» » » »	18- 6-1986/93. . . .	97,300
» » » »	1- 7-1988/93. . . .	99,175
» » » »	17- 7-1986/93. . . .	96,920
» » » »	1- 8-1988/93. . . .	99 —
» » » »	19- 8-1986/93. . . .	96,425
» » » »	1- 9-1988/93. . . .	98,575
» » » »	18- 9-1986/93. . . .	96,525
» » » »	1-10-1988/93. . . .	98,275
» » » »	20-10-1986/93. . . .	96,475
» » » »	1-11-1988/93. . . .	98,700
» » » »	18-11-1986/93. . . .	96,825
» » » »	19-12-1986/93. . . .	97,250
» » » »	1- 1-1989/94. . . .	98,425
» » » »	1- 2-1989/94. . . .	98,325
» » » »	1- 3-1989/94. . . .	98,375
» » » »	15- 3-1989/94. . . .	97,675
» » » »	1- 4-1989/94. . . .	97,725
» » » »	1-10-1987/94. . . .	97,800
» » » »	1- 2-1985/95. . . .	98,750
» » » »	1- 3-1985/95. . . .	95,625
» » » »	1- 4-1985/95. . . .	94,825
» » » »	1- 5-1985/95. . . .	94,950
» » » »	1- 6-1985/95. . . .	95,125
» » » »	1- 7-1985/95. . . .	96,100
» » » »	1- 8-1985/95. . . .	95,525
» » » »	1- 9-1985/95. . . .	95,200
» » » »	1-10-1985/95. . . .	96 —
» » » »	1-11-1985/95. . . .	95,900
» » » »	1-12-1985/95. . . .	96 —
» » » »	1- 1-1986/96. . . .	96,200
» » » »	1- 1-1986/96 II . .	98,750
» » » »	1- 2-1986/96. . . .	96,320
» » » »	1- 3-1986/96. . . .	95,950
» » » »	1- 4-1986/96. . . .	95,700
» » » »	1- 5-1986/96. . . .	95,250
» » » »	1- 6-1986/96. . . .	95,750
» » » »	1- 7-1986/96. . . .	95,725
» » » »	1- 8-1986/96. . . .	95,200
» » » »	1- 9-1986/96. . . .	95,100
» » » »	1-10-1986/96. . . .	93,500
» » » »	1-11-1986/96. . . .	93,575
» » » »	1-12-1986/96. . . .	94,020
» » » »	1- 1-1987/97. . . .	93,970
» » » »	1- 2-1987/97. . . .	93,920
» » » »	18- 2-1987/97. . . .	93,950
» » » »	1- 3-1987/97. . . .	93,720
» » » »	1- 4-1987/97. . . .	93,350
» » » »	1- 5-1987/97. . . .	93,425
» » » »	1- 6-1987/97. . . .	93,920
» » » »	1- 7-1987/97. . . .	93,575
» » » »	1- 8-1987/97. . . .	93,250
» » » »	1- 9-1987/97. . . .	95,950

Buoni Tesoro Pol.	10,50%	15- 3-1990.	99,825
» » »	9,15%	1- 4-1990.	99,650
» » »	10,50%	1- 4-1990.	99,700
» » »	12,00%	1- 4-1990.	99,975
» » »	10,50%	15- 4-1990.	99,875
» » »	9,15%	1- 5-1990.	99,500
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,825
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	99,550
» » »	10,50%	18- 5-1990.	99,525
» » »	9,15%	1- 6-1990.	99,375
» » »	10,00%	1- 6-1990.	99,750
» » »	10,50%	16- 6-1990.	99,575
» » »	9,50%	1- 7-1990.	99,450
» » »	10,50%	1- 7-1990.	99,625
» » »	11,00%	1- 7-1990.	99,375
» » »	9,50%	1- 8-1990.	99,250
» » »	10,50%	1- 8-1990.	99,450
» » »	11,00%	1- 8-1990.	99,275
» » »	9,25%	1- 9-1990.	98,900
» » »	11,25%	1- 9-1990.	99,275
» » »	11,50%	1- 9-1990.	99,300
» » »	9,25%	1-10-1990.	98,400
» » »	11,50%	1-10-1990.	99,300
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99,175
» » »	9,25%	1-11-1990.	99,300
» » »	9,25%	1-12-1990.	98,400
» » »	12,50%	1- 3-1991.	101,350
» » »	11,50%	1-11-1991.	97,275
» » »	11,50%	1-12-1991.	97,350
» » »	9,25%	1- 1-1992.	94,250
» » »	9,25%	1- 2-1992.	94,125
» » »	11,00%	1- 2-1992.	95,705
» » »	9,15%	1- 3-1992.	94,425
» » »	12,50%	1- 3-1992.	98,525
» » »	9,15%	1- 4-1992.	93,850
» » »	11,00%	1- 4-1992.	95,125
» » »	12,50%	1- 4-1992.	97,825
» » »	12,50%	18- 4-1992.	97,625
» » »	9,15%	1- 5-1992.	93,450
» » »	11,00%	1- 5-1992.	95,050
» » »	12,50%	1- 5-1992.	97,705
» » »	12,50%	17- 5-1992.	97,525
» » »	9,15%	1- 6-1992.	93,875
» » »	10,50%	1- 7-1992.	96,950
» » »	11,50%	1- 7-1992.	95,700
» » »	11,50%	1- 8-1992.	95,575
» » »	12,50%	1- 9-1992.	97,575
» » »	12,50%	1-10-1992.	97,400
» » »	12,50%	1- 2-1993.	97,700
» » »	12,50%	1- 7-1993.	96,375
» » »	12,50%	1- 8-1993.	96,300
» » »	12,50%	1-11-1993.	96,575
» » »	12,50%	17-11-1993.	96,250
» » »	12,50%	1- 1-1994.	96,020

Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50% .	99.850
» » » »	16- 7-1984/91	11,25% .	101 —
» » » »	21- 9-1987/91	8,75% .	94.970
» » » »	21- 3-1988/92	8,50% .	93,050
» » » »	26- 4-1988/92	8,50% .	93,050
» » » »	25- 5-1988/92	8,50% .	93,275
» » » »	22-11-1984/92	10,50% .	100.600
» » » »	22- 2-1985/93	9,60% .	98.150
» » » »	15- 4-1985/93	9,75% .	98.150
» » » »	22- 7-1985/93	9,00% .	96,825
» » » »	25- 7-1988/93	8,75% .	95,250
» » » »	28- 9-1988/93	8,75% .	95,730
» » » »	26-10-1988/93	8,65% .	93,070
» » » »	22-11-1985/93	8,75% .	95.875
» » » »	21- 2-1986/94	8,75% .	95.500
» » » »	25- 3-1987/94	7,75% .	90.475
» » » »	26- 5-1986/94	6,90% .	89,450
» » » »	28-11-1988/93	8,50% .	92.070
» » » »	28-12-1988/93	8,75% .	92,080
» » » »	24- 5-1989/95	9,90% .	95.900

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M14030

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca e sospensione di registrazioni di specialità medicinali

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1990 è stata revocata, su rinuncia della ditta interessata, la registrazione della specialità medicinale per uso umano sottospecificata, limitatamente alla preparazione e alla confezione di seguito indicata:

Benadryl espettorante - sciroppo antitosse, nella confezione flacone da ml 60 (codice 003588035), registrata a nome della ditta Parke-Davis S.p.a., sita in Milano; (decreto di revoca n. 7783/R).

La succitata confezione dovrà essere ritirata dal commercio.

Il provvedimento, in base ad una espressa disposizione in esso contenuta, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente comunicato.

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1990 è stata sospesa l'autorizzazione alla produzione ed al commercio delle specialità medicinali per uso umano sottospecificate:

Benadryl Complex - sciroppo 115 ml (codice 023379011) e Benadryl - elisir 115 mg 0,25% (codice 003588011), crema 30 g 2% (codice 003588023), 25 capsule 25 mg (codice 003588050) e 50 capsule 25 mg (codice 003588062), registrata a nome della ditta Parke-Davis S.p.a., sita in Milano (decreto di sospensione n. 206/S).

Si richiama all'attenzione delle aziende interessate, dei distributori e dei farmacisti che le specialità medicinali da ultimo citate devono essere subito ritirate dal commercio e, con effetto immediato, non possono essere più oggetto di vendita.

90A1319

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio di specialità medicinali

Con decreto ministeriale n. 207/S del 13 marzo 1990 è stata sospesa l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata «Tiroide Pabyrn», 50 compresse mg 33 e 25 compresse mg 125 (codici 005471011 e 005471023), registrata, in data 8 marzo 1989, a nome della ditta A.M.S.A. S.r.l., cod. fiscale 00539640482, con sede e domicilio fiscale in Firenze, via Giacomini n. 4.

Con decreto ministeriale n. 208/S del 16 marzo 1990 è stata sospesa l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata «Rengasil», 30 capsule mg 400, 10 capsule rettali mg 600 e 6 fiale mg 400 ml 4 uso intramuscolare (codici 025978014, 025978026 e 025978038), registrata, in data 6 agosto 1985, a nome della ditta Ciba-Geigy S.p.a., cod. fiscale 00826480154, con sede e domicilio fiscale in Origgio (Varese), strada statale n. 233 km 20,500.

Si richiama all'attenzione delle aziende interessate, dei distributori e dei farmacisti che le specialità medicinali succitate devono essere subito ritirate dal commercio e, con effetto immediato, non possono essere più oggetto di vendita.

90A1357

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiusò, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 296.000
- semestrale	L. 160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 555.000
- semestrale	L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 255.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

* 4 1 1 1 0 0 0 6 7 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000